

# L'INSEGNAMENTO ACCADEMICO IN PRESENZA, A DISTANZA E I PRINCIPI COSTITUZIONALI CONNESSI

di Roberta Colaiori

### **Face-to-Face and Distance Academic Teaching in the Italian Constitutional Principles**

The essay, after some preliminary observations about the freedom of academic teaching in the Italian Constitution, examines the relationship between this freedom and technology; the relationship between the university education and the capitalist market; the relationship between the traditional university and the telematic university. Finally, the last paragraph is dedicated to some considerations on possible solutions to problems that raises by the relationship between the principle of freedom of teaching, the market and the technique as defined.

**Keywords:** Italian Constitution, Freedom of Academic Teaching, Technology, Capitalist Education Market.

## **1. Premessa**

Il rilievo costituzionale che l'insegnamento universitario assume è sottolineato dall'art. 33 della Costituzione italiana che sancisce che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. [...] Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato»; e, in modo più sintetico, ma comunque chiaro, dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01)<sup>1</sup>,

Roberta Colaiori è Ricercatore di Diritto Commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. E-mail: roberta@colaiori.eu. Le opinioni espresse non costituiscono osservazioni che coinvolgono l'ente di appartenenza. Il contributo è stato sottoposto ad un doppio referaggio anonimo, secondo le linee guida della rivista. L'autrice desidera ringraziare i referees anonimi per i loro pareri, la professoressa Giovanna Savorani e il dottor Antonello Ciervo.

<sup>1</sup> Disponibile all'indirizzo [http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf). La formula, all'apparenza così restrittiva da prevedere il presidio della protezione della libertà delle arti e delle scienze solo quando «accademiche», in realtà riposa sul presupposto che non sono «l'arte e la scienza» che devono essere proclamate

che stabilisce che «le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata». Ugualmente nota è la rilevanza del diritto fondamentale di accesso all'insegnamento superiore e di condivisione delle conoscenze acquisite che si coglie nell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani (ONU), secondo cui «ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici». E possono forse bastare questi brevi cenni per comprendere la dimensione del discorso, da tempo avviato sul piano giuridico-costituzionale, orientato alla ricerca di finalità e limiti del potere statale di regolare l'insegnamento accademico.

La ricerca, che ora si vuole tentare, si propone di compiere una rassegna critica della letteratura giuridica in materia e di sviluppare idee ricostruttive volte a valorizzare sia il principio di libertà accademica sia il riconoscimento del diritto di accesso di tutti alla vita culturale della comunità. Il che ulteriormente induce ad approfondire i temi del mezzo di diffusione, dell'accesso, dei rapporti che intercorrono tra università a distanza e in presenza; e, infine, la relazione che si instaura tra istruzione universitaria e mercato.

## **2. La libertà accademica e di pensiero nella Costituzione italiana**

Con la promessa di non sottovalutare l'interpretazione che può trarsi dalla rilevanza storica dell'art. 33 Cost., specificazione, della generale libertà di pensiero, *ex* art. 21 Cost., sembra doveroso ricordare come la regola sulla libertà d'insegnamento affermando, in primo luogo, il principio per cui lo Stato non ha un'arte, come non ha una scienza ma che piuttosto di arte

libere, essendole per definizione, bensì «le arti e la ricerca scientifica», che sono suscettibili di essere strumentalizzate. Insomma, la regola non prevede un'esclusione ma enuncia, si direbbe, un dogma. E ancora: il primo dei principi fondamentali della *Magna Charta* delle università europee (sottoscritta a Bologna il 18 settembre 1988) nel proclamare che l'università «è un'istituzione autonoma che produce e trasmette criticamente la cultura mediante la ricerca e l'insegnamento» afferma anche che «per essere aperta alle necessità del mondo contemporaneo deve avere, nel suo sforzo di ricerca e d'insegnamento, indipendenza morale e scientifica nei confronti di ogni potere politico ed economico».

e di scienza si giova per i suoi fini sociali<sup>2</sup>, scompone tale valore declinandolo nel senso di renderlo libero (comma 1)<sup>3</sup>, ossia: a) *esteriorizzabile* «senza subire orientamenti ed indirizzi univocamente e autoritativamente imposti»<sup>4</sup>; b) garantendo l'autonomia, didattica e amministrativa, alle istituzioni di alta cultura, accademie e università (comma 4) anche quando privati (commi 6 e 3)<sup>5</sup>. Insomma, nella regola si delinea, con contorni ben definiti, tutta un'autonomia accademica che, per collocarsi fuori dall'area dell'autorità, è stata definita *incondizionata*<sup>6</sup> e che si indentifica nella «libertà illimitata di interrogazione e di proposizione che si sostanzia nel diritto di dire pubblicamente tutto ciò che la ricerca, la conoscenza individuale o di

<sup>2</sup> Va da sé che qui non si prevede di contribuire al problema della distinzione della scienza dalla tecnica, che è questione generale, e, segnatamente, al tema sottile del loro sfruttamento sul piano economico: è nostra intenzione solo qui suggerire come di recente affermato (P. Costanzo, *Il fattore tecnologico e le sue conseguenze*, relazione al Convegno AIC, «Costituzionalismo e globalizzazione», Salerno 23-24 novembre 2012, reperibile all'indirizzo [http://www.unisa.it/uploads/7755/relazione\\_costanzo\\_1.pdf](http://www.unisa.it/uploads/7755/relazione_costanzo_1.pdf), pp. 1, 4 che rielabora così il pensiero di Diderot trasfuso nell'*Encyclopédie*) che «la scienza [...] designerebbe un particolare sistema di conoscenze fondato su principi e leggi stabiliti con il rigore della matematica e in base all'osservazione dei fatti»; mentre «tecnica (sovente significativamente associata al termine "arte") farebbe piuttosto riferimento ai procedimenti che occorre utilizzare in maniera metodica per conseguire un dato obiettivo». E il significato ora attribuito a questi fenomeni segnala come «rispetto alla scienza, difetterebbe nella tecnologia la "purezza" data dal disinteresse per potenzialità applicative e ricadute economiche dei risultati conseguiti; laddove, nei riguardi della tecnica, si avrebbe, invece, il "surplus" costituito dalla teorizzazione delle regole che presiedono e spiegano quel *savoir faire* o *know-how* che consente una certa "trasformazione" del mondo».

<sup>3</sup> E si potrebbe pensare che la zona della libertà sia più estesa di quella prevista dall'art. 21 Cost. Avanza questa ipotesi, senza peraltro condividerla, G. Nicastro (a cura di), *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, maggio 2015, p. 16, reperibile all'indirizzo [http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/stu\\_284.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf). Ma la Corte costituzionale (sent. n. 59 del 1960, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1960/0059s-60.html>) ha chiarito che la manifestazione del pensiero anche quando di natura artistica o scientifica soggiace ai limiti di cui all'art. 21 Cost.

<sup>4</sup> Corte costituzionale, sent. n. 57 del 1976, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0057s-76.html>.

<sup>5</sup> E qui s'intende solo evidenziare che la modalità di diffusione (in presenza o a distanza) non provoca mutamento del «soggetto erogante» e allora novazione dell'autonomia accademica. In altre parole, non c'è, si crede, un'autonomia ulteriore e tanto meno estranea a quella universitaria, che si tenta qui di delineare, quando l'università è – come tradizionalmente si dice – privata; si danno invece tipi di erogazione della cultura che sono *differenti* e rispetto ai quali sono identificabili pregi e svantaggi.

<sup>6</sup> G. Azzariti, *Per un'università "senza condizioni"*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2009, pp. 1 e 16.

una comunità scientifica “sa” o “crede di sapere”<sup>7</sup>. Un’assolutezza del pensiero che, come si vedrà, è oggi amplificata certamente dal mezzo telematico (si veda *infra* § 3) e che si configurerà sempre più vasta quando sarà possibile superare la divisione delle diverse comunità rendendo così possibile la c.d. supercomunità<sup>8</sup>.

La situazione descritta è rinvigorita nel 2010 con la legge italiana di riforma universitaria n. 240<sup>9</sup>. Ciò che vi è di pregevole in questa disciplina, quando la si osserva nella prospettiva della ricerca e della didattica, è affidato, alla riaffermazione della libertà<sup>10</sup> inserita nel primo comma dell’art. 1. Ebbene, nella prospettiva che ci interessa, il connotato della libertà

<sup>7</sup> G. Azzariti, *Per un’università*, cit., p. 16. E si tenga presente che nell’ordine d’idee ora proposto, l’Autore sottolinea come «coloro che fanno della scienza la loro professione [...] non possono avere altro obiettivo se non quello di perseguire, non la verità (che non è mai data), non la neutralità (che nelle scienze sociali rappresenta solo un’insopportabile mistificazione), bensì la discussione incondizionata» (ivi).

<sup>8</sup> Cfr. J.C. Licklider e R. Taylor, *The Computer as a Communication Device*, in *International Science and Technology*, April 1968, pp. 143 ss. e reperibile ora anche in Syatems Research Center, *In Memoriam: J.C. R.Licklider 1915-1990*, August 7, 1990, Digital Equipment Corporation, Palo Alto, California, reperibile all’indirizzo <http://memex.org/licklider.pdf>, pp. 31-32, ove un’accurata esposizione del valore attribuito alla «supercommunity» (p. 32) ossia al modello superiore di comunità che rende possibile collegare tra loro le diverse collettività minori di utenti di internet. E forse non è arbitrario cogliere delle affinità tra il fenomeno di «supercomunità» qui delineato e la categoria della «“cybercrazia” universale» teorizzata (da P. Costanzo, *Il fattore*, cit., p. 23) come quello «stadio più avanzato di democrazia, favorito dal modo stesso di concepire il sistema, che si manifesterebbe come il risultato di ininterrotti processi di riformulazione democratica a tutti i livelli aggregativi». Del massimo interesse, ai fini del nostro discorso, ci sembra il riconoscimento di un valore di comunità, nel campo delle scienze e della ricerca, al fenomeno dei corsi di massa erogati dalle università di tutto il mondo e fruibili in linea gratuitamente (i c.d. MOOC, acronimo di Massive Open Online Courses) cui consegue, talvolta, anche il rilascio di un attestato di frequenza. Sul tema v. diffusamente M.A. Garito, *L’università nel XXI secolo*, Milano, 2015, pp. 51 ss.

<sup>9</sup> Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario».

<sup>10</sup> Orbene, ci domandiamo, che senso ha attribuire la libertà alla ricerca e alla formazione universitaria in una legge ordinaria dello Stato quando questa è affermata già in una regola di rango superiore? Il che per noi si giustifica – almeno in una prospettiva realistica – nel senso che tale libertà non deve formare oggetto di mera contemplazione ma deve piuttosto essere resa concreta e dunque validamente praticata e applicata. In questo senso è significativa la circostanza che l’art. 63, c. 1, della precedente legge di riforma universitaria (d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica») riconosceva solo che «l’Università è sede primaria della ricerca scientifica» senza alcun riferimento, come fa invece la regola citata nel testo, al requisito della «libertà» della stessa.

accademica si coglie, a noi pare, sul piano dell'organizzazione dei contenuti (i programmi, le idee, le teorie, le opinioni) che è tale da garantire «al docente un'assoluta autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o da seguire»<sup>11</sup>. Ed è bene avvertire fin d'ora che tale libertà, come poi vedremo (cfr. *infra* § 3), può formularsi anche come autonomia dei mezzi di diffusione delle arti e delle scienze implicando cioè che ognuno può esprimere le proprie idee secondo la propria scelta e ispirazione, senza che lo Stato possa imporre una certa forma di manifestazione o diffusione.

Lo stesso sembra potersi dire (e cioè che: non c'è arte e scienza senza libertà) con riferimento alla libertà di pensiero concetto sul quale è necessario intendersi, per quanto più interessa in questa sede. L'art. 21 Cost., si sa, prevede che *tutti* gli individui, singoli e associati, cittadini e non<sup>12</sup>, possano liberamente esprimere il proprio pensiero entro limiti generali (ordine pubblico e buon costume); e dichiara altresì libero il mezzo di diffusione<sup>13</sup>, quale che sia (e tradizionalmente identificato con la parola, la stampa, lo scritto). Inoltre, non vi può essere libertà di pensiero senza libertà di conoscenza<sup>14</sup>. Nel contempo, certamente «puro» è il pensiero scientifico e didattico «che tende a far sorgere una conoscenza»<sup>15</sup> e, si aggiunge, un pensiero critico, attraverso la presentazione di elementi passibili di dibattito nella comunità (non solo scientifica).

Ebbene questa regola, secondo l'attuale lettura, ben più estesa rispetto a quella che era nell'intento dei costituenti<sup>16</sup>, da

<sup>11</sup> T. Martines, *Diritto Costituzionale*, Milano, 1992, p. 685.

<sup>12</sup> Cfr. G. Bognetti, *La problematica della libertà costituzionale d'espressione*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), p. 25.

<sup>13</sup> La giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 1 del 1956, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1956/0001s-56.html>) è attestata, oramai da tempo, su una posizione di sostanziale estensione della libertà prevista dall'art. 21, Cost., non solo al *pensiero* ma anche al *mezzo* con il quale il primo è diffuso; e ciò anche in relazione al fatto che il secondo (il mezzo) è indispensabile strumento del primo (il pensiero) (Corte costituzionale, sent. n. 48 del 20 marzo 1969, reperibile all'indirizzo <http://www.respamm.it/1969-48-7-cortecostituzionale/>).

<sup>14</sup> V. Zeno-Zencovich, *Ci vuole poco per fare una università migliore. Guardando oltre la "Riforma Gelmini"*, Fagnano Alto, 2011, p. 52.

<sup>15</sup> È la formula che ritroviamo riportata da C. Caruso, *Tecniche argomentative della Corte costituzionale e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 23 ottobre 2012, reperibile all'indirizzo [http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0360\\_caruso.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0360_caruso.pdf), p. 4.

<sup>16</sup> Ci riferiamo in particolare alla questione dei mezzi di comunicazione e al fatto

un lato, fissa i compiti dello Stato, ai fini della realizzazione della necessaria autonomia nell'uso dei mezzi di comunicazione allo scopo di garantire se non «la presenza delle voci di “tutti” (i cittadini), almeno quella di “tutte” le principali tendenze in cui si articola l'opinione pubblica e la cultura del paese»<sup>17</sup>; dall'altro, la regola stabilisce il principio di non interferenza dello Stato<sup>18</sup>, un obbligo cioè di astensione dal restringere, come è stato scritto, «l'ampio libero spazio [...] concesso» e dal «promuovere come più meritevoli di altri, per contenuto, certi tipi di comunicazione»<sup>19</sup>. Il che significa allora lasciare libera, l'iniziativa privata, da ogni controllo nella circolazione delle informazioni e delle opinioni<sup>20</sup> e quindi affidare ai privati lo sviluppo delle comunicazioni con qualsiasi mezzo<sup>21</sup>; ma anche evitare distorsioni per interessi particolari della corretta informazione ammettendo, si è sostenuto, un «atteggiamento “interventista”»<sup>22</sup> delle democrazie contemporanee. Azione affidata, non senza una qualche insoddisfazione<sup>23</sup>, al potere politico, chiamato a mettere in atto le misure idonee per la realizzazione delle «tendenze d'opinioni ritenute “principali” o rappresentative»<sup>24</sup>. Insomma, una regola che si presenta notevole soprattutto per il carattere tutto «aperto» anche ai nuovi strumenti di diffusione del

che «nel pensiero della maggioranza la disposizione non prometteva di fornire a ciascun singolo, di fatto, i mezzi di comunicazione per esprimersi» così G. Bognetti, *La problematica*, cit., p. 12.

<sup>17</sup> Cfr., Ivi, p. 25. Si tratta, è chiaro, dell'interpretazione maggiormente accolta dagli studiosi.

<sup>18</sup> Il che equivale a pretendere, come ha chiarito la Corte costituzionale (sent. n. 131 del 28 giugno 1973, reperibile all'indirizzo <http://www.respamm.it/1973-131-7-cortecostituzionale/>), che sia escluso che la disciplina legislativa si configuri in maniera tale da rendere più difficile o addirittura impossibile l'espressione del pensiero.

<sup>19</sup> G. Bognetti, *La problematica*, cit., p. 5. E l'Autore aggiunge che «qualunque intervento dello stato nel mondo della comunicazione [...] avrebbe cagionato più danni che vantaggi, quali che fossero le buone intenzioni dell'intervento» (p. 6).

<sup>20</sup> Ivi, p. 9.

<sup>21</sup> Ivi, p. 10.

<sup>22</sup> Ivi, p. 26.

<sup>23</sup> V., Ivi che sottolinea come tale compito è stato affidato «per di più al potere politico» [corsivo nostro].

<sup>24</sup> Ivi, p. 9. Da ultimo ritiene necessario l'intervento politico per la sua capacità sia di «porre le regole valide in ogni tempo e luogo» sia di mediare tra l'individuo e le grandi società della rete. C. Caruso, *L'individuo nella rete: i diritti della persona al tempo di internet*, reperibile all'indirizzo [http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0406\\_caruso.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0406_caruso.pdf), p. 17. Dichiarazioni in tal senso, ma con riferimento alla «spontaneità normativa del mercato», in N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, 2003, p. X.

pensiero (la rete telematica ma anche la radiofonia e la telefonia) e che realizza un «*modello del regime dei media* “sociale”»<sup>25</sup>. E, se così è, questa norma conduce a un evento non prefigurato dal pensiero liberale dei suoi autori<sup>26</sup> che contempla «*un modello “sociale” (e per certi punti accentuatamente “sociale”)*»<sup>27</sup> dei media.

### 3. Il mezzo di diffusione della libertà d'insegnamento accademico

Forse anche per questo si assiste da tempo a un interesse ben più marcato al mezzo<sup>28</sup> con il quale vengono veicolati i contenuti. Si direbbe, infatti, che, la libertà *ex art. 33 Cost.* non si esaurisca solo nella sostanza: vuoi perché la libertà della scienza e del sapere prelude al «momento operativo della “diffusione del sapere”»<sup>29</sup>; vuoi perché alla libertà della scienza si associa anche quella d'insegnamento<sup>30</sup>. E allora è sempre in virtù della libertà della scienza che potrà accadere di includere, per nostra opinione, nel principio di libertà dell'insegnamento,

<sup>25</sup> G. Bognetti, *La problematica*, cit., p. 22.

<sup>26</sup> Ivi, p. 6, secondo il quale l'idea dei costituenti era che «nel campo della cultura [...] la società *lasciata sola* avrebbe prodotto il meglio di sé, con risultati i più vantaggiosi per tutti».

<sup>27</sup> Ivi, p. 15. E questa «accentuazione» assume in Italia, secondo l'Autore, la forma di «un interventismo regolatorio spinto e caratterizzato da una presenza della mano pubblica nel settore dei mezzi di comunicazione di massa» (p. 50). Tanto che «l'ordinamento italiano è, tra quelli contemporanei abbracciati il modello “sociale”, forse il più restrittivo (o quasi) quanto a limiti generali posti alla libertà d'espressione e il più carico di presenze pubbliche e politiche nella gestione dei mezzi di massa» (p. 50). È interessante notare che quando nell'art. 21 Cost. s'individua un diritto di libertà si riconosce una prorogativa negativa che, com'è stato scritto (N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 13) richiede «da parte degli altri (ivi compresi gli organi pubblici) obblighi puramente negativi, di astenersi da determinati comportamenti»; esplicitamente distinti da questa sono invece i «diritti sociali che consistono in *poteri*» e che, prosegue l'Autore, «possono essere realizzati solo se vengono imposti ad altri (ivi compresi gli organi pubblici) un certo numero di obblighi negativi».

<sup>28</sup> In generale, sul modulo comunicativo presupposto dall'art. 21, Cost., cfr. P. Passaglia, *Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive*, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/studi/passaglia5.pdf>, il qual ricorda che la regola sotto intende «il modulo comunicativo “uno a molti”» (p. 10). E si direbbe che tale presupposto sussista anche nel caso della diffusione del pensiero accademico attraverso la rete che implica un paradigma comunicativo del tipo «molti a molti».

<sup>29</sup> P. Bellini, *Libertà della scienza come premessa della libertà di insegnamento*, relazione al convegno «L'istruzione e la ricerca nella democrazia italiana» Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma “La Sapienza”, 9 marzo 2009, in *Costituzionalismo. it.*, n. 1/2009, p. 10.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

oltre alla modalità con cui l'insegnamento è impartito (seminario, *tutorial*, *conversation savante*, *peregrinatio erudita*) anche il mezzo utilizzato (stampa, discorso, mezzo telematico, ecc.). Insomma, concepire la libertà d'insegnamento accademico anche come *libertà di scelta dei mezzi di diffusione* postula una coerenza dell'insegnamento con l'uso di diversi strumenti e dunque la possibilità di riferirla anche all'insegnamento telematico<sup>31</sup>. In questo senso, l'insegnamento accademico telematico, come raccolta e utilizzazione combinata di una pluralità di mezzi e fonti culturali, è basilare perché consente flussi intellettuali verso chi non ha la possibilità di beneficiarne in altro modo e che sarebbe pertanto costretto a rinunciarvi o ad accedervi al costo di maggiori sacrifici in termini economici e di tempo.

E delle virtù della rete in ambito accademico si sono resi perfettamente conto i giudici tedeschi. Il *Bundesgerichtshof*, chiamato a conoscere di una lite per il diritto del singolo al risarcimento dei danni derivanti dall'interruzione del servizio di connessione, osserva, con sano pragmatismo: «So sind etwa Dateien mit leichter Unterhaltung ebenso abrufbar wie Informationen zu Alltagsfragen bis hin zu hochwissenschaftlichen Themen»; e che «Dabei ersetzt das Internet wegen der leichten Verfügbarkeit der Informationen immer mehr andere Medien, wie zum Beispiel Lexika, Zeitschriften oder Fernsehen»<sup>32</sup>. Una decisione che sembra non giustificare esitazioni sulle virtù, collegate all'accesso alla connessione veloce in rete<sup>33</sup>, dell'insegnamento accademico telematico e sul valore di questo mezzo di comunicazione per la diffusione delle tesi e della comprensione critica della realtà.

<sup>31</sup> Un valore conoscitivo e formativo riconosceremmo anche al momento dell'«utilizzo» della tecnologia; in questo senso K. Marx, *Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie*, 1867, trad. it. *Il capitale. Critica dell'economia politica*, Roma, 2005, p. 358 che sperava nell'introduzione nelle scuole degli operai dell'«istruzione tecnologica teorica e pratica». Sull'auspicio di Marx e nel senso che la tecnologia «è suscettibile d'esser messa al servizio dei "decisioni"», si veda P. Costanzo, *Il fattore*, cit., p. 4.

<sup>32</sup> Urteil von Bundesgerichtshof, vom 24 januar 2013, Az. III ZR 98/12, reperibile all'indirizzo <http://openjur.de/u/597186.html>.

<sup>33</sup> Così G. De Minico, *Diritti, Regole e Internet*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, p. 2. L'Autore ritiene che «i vantaggi della connessione veloce sono [...] valutabili in termini di inclusione della persona nel processo sociale e politico, perché la banda asciuga le distanze tra remoti e vicini, azzera le differenze di età, livella le impari condizioni fisiche, insomma rende uguali coloro che tali non sarebbero per le diverse fortune» (corsivo nostro).

Di un punto siamo certi: il fatto, l'insegnamento accademico telematico, influenza la norma<sup>34</sup> (art. 33 Cost.); e ciò senza, probabilmente, porsi contro l'interpretazione che fino a ora se n'è data ma piuttosto razionalmente integrandola nel sistema. E mentre la conclusione appare plausibile, emergono almeno due aspetti fondamentali. Il primo tocca l'ambito del mezzo attraverso cui l'insegnamento accademico telematico è impartito e, almeno in prospettiva, la stessa sopravvivenza dello strumento tecnologico; aspetto esasperato dallo scontro fra tradizione e innovazione<sup>35</sup>. Ma, che la natura del mezzo sia avversata non significa che non sussista e non persista, in particolare nel rapporto con la tecnica. Tant'è che la commistione tra l'insegnamento in presenza e quello a distanza dimostra, pur nella singolarità, che l'insegnamento tradizionale non è più un carattere tipico dell'università. E si tratta di una svolta straordinaria: nelle università c.d. miste (ossia quegli atenei che offrono sia l'insegnamento in presenza sia quello a distanza<sup>36</sup>) si determina una commistione tra classico e contemporaneo che ha un'irresistibile forza. Dall'altro vi è la mancanza di una legislazione nazionale e internazionale in grado di disciplinare i valori coinvolti. Un obiettivo e una via che può trovare ispirazione nella libertà di manifestazione del pensiero che la nostra Costituzione consente oltre che, come si è detto, con la parola e la stampa anche «con ogni altro mezzo di diffusione» (art. 21, c. 1) e dunque «qualunque sia la “forma” prescelta per tale trasmissione»<sup>37</sup>. E

<sup>34</sup> Sull'effetto del valore normativo del *fatto* che è in grado di subordinare il valore assoluto della *norma*, cfr. V.E. Orlando, *Intorno alla crisi mondiale del diritto. La norma e il fatto. Appunti*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, IV, Padova, 1950, p. 584 e ss.

<sup>35</sup> Una posizione particolare assume A. Sandulli, *Per l'Università della concorrenza e del merito*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2008, p. 224, il quale tende a discriminare le università telematiche rispetto a quelle tradizionali in base alla serietà e tradizione; salvo poi constatare inevitabilmente che uno studente straniero (ma, aggiungiamo, anche italiano) «che ha la possibilità di optare tra università di tutto il mondo, pretende qualcosa in più, nell'era delle comunicazioni elettroniche, di un professore, un gesso ed una lavagna. Esige servizi all'avanguardia, che, tranne rarissime eccezioni, non può ottenere in Italia» (p. 225).

<sup>36</sup> Ci si riferisce così all'art. 2, c. 1, d.m. 17 aprile 2003 «criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509» (e da ultimo modificato il 14 luglio 2006) che consente alle università statali e non statali di realizzare dei corsi di studio a distanza.

<sup>37</sup> P. Costanzo, *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*,

se per un verso tale principio sembra essere asservito all'unico diritto ivi previsto (quello di manifestazione del pensiero)<sup>38</sup> la coordinazione con l'art. 33 è innegabile.

Un secondo aspetto riguarda la convivenza tra insegnamento impartito con il metodo in presenza e quello a distanza e in particolare lo *status* dei laureati nelle università telematiche. In questo senso il legislatore fa spazio a questa esigenza di parificazione ammettendo l'uguaglianza tra le lauree e dunque tra l'istruzione impartita in presenza e a distanza tanto che si sarebbe tentati di dire che l'evoluzione è nel senso dell'equivalenza tra i due metodi.

In questa prospettiva, accertata la necessità d'infrastrutture tecnologiche (l'accesso alla rete a banda larga, ultra-larga o simmetrica<sup>39</sup>) per la diffusione del pensiero<sup>40</sup>, si direbbe che pure

destinato a P. Caretti (a cura di), *Studi in memoria di Paolo Barile*, Firenze, 2012, in *Consulta OnLine*, 17 ottobre 2012, p. 4 del dattiloscritto, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/studi/Costanzo15.pdf>.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Per una prima definizione di tali infrastrutture, si veda A. Fuggetta, *Cinque punti per capire il senso della banda (ultra) larga*, reperibile all'indirizzo <http://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/cinque-punti-per-capire-il-senso-della-banda-ultra-larga/dove>, pur in assenza «di una definizione formale univoca» si definiscono: la banda larga come «una connessione di ultimo miglio che ha velocità superiore ai 2 Mbit/s e arriva fino a qualche decina di Mbit/s. Tipicamente sono connessioni che utilizzano ADSL o reti mobili 3G»; quella ultra larga come le «connessioni di ultimo miglio che hanno velocità superiori alla decina di Mbit/s, tipicamente dai 40-50 in su. Sono prestazioni garantite dalle cosiddette Next Generation Network (NGN) sia fisse che mobili (per esempio 4G e sue evoluzioni)»; infine, come connessione simmetrica, quella che utilizza la fibra e che offre «velocità uguali (o comparabili) sia per il download che per l'upload».

<sup>40</sup> Cfr. G. De Minico, *Diritti*, cit., pp. 2 e 9, ove si afferma che «l'indispensabilità del mezzo (banda larga) rispetto ai beni obiettivo (ad esempio, la manifestazione del pensiero) impone che si comunichi anche al primo il regime giuridico proprio dei secondi: diversamente la libertà di parola, formalmente rispettata dallo Stato, subirebbe una violazione indiretta, in quanto la lesione non interesserebbe in via immediata il diritto fine, bensì il mezzo tecnico per il suo esercizio, che reso però indisponibile, impedirebbe il concreto esercizio del diritto-fine pur formalmente tutelato». Per la letteratura anteriore, si veda P. Barile, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, pp. 424 ss.; C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, p. 26 che sottolinea, tra l'altro, come i mezzi di diffusione del pensiero debbano essere «adeguati al fine» (corsivo nostro). In questo senso, ma con riferimento all'indispensabilità del mezzo radiotelevisivo per la diffusione del pensiero, anche la giurisprudenza: Corte costituzionale sentenze nn. 48/1964 (reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0048s-64.html>), 225/1974 (consultabile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0225s-74.html>) e 112/1993 (rintracciabile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0112s-93.html>). Per la valorizzazione del mezzo telematico di diffusione del pensiero, v. anche Conseil Constitutionnel, décision du 10 juin 2009, n. 580 (reperibile all'indirizzo <http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-10->

l'art. 33 Cost. non possa ignorare la realtà dell'insegnamento accademico attraverso lo strumento telematico se non ammettendo, in caso contrario, una definitività dell'insegnamento in presenza e dunque della stessa regola. Il che appare difficilmente sostenibile posto che i costituenti furono chiamati ad «attuare i precetti della più progredita civiltà in maniera obbligatoria anche nei tempi futuri»<sup>41</sup>.

Insomma, si sarebbe tentati di dire che oggi, per garantire il diritto fondamentale della persona umana d'ingresso all'insegnamento accademico e alla condivisione delle acquisizioni culturali conseguite dallo sviluppo della cultura, l'accesso alla rete è essenziale così come lo è per la libertà di pensiero. E la questione del diritto a una connessione veloce che annulli le differenze culturali<sup>42</sup> è un riflesso di tale libertà.

juin-2009.42666.html), che osserva come (Cons. n. 12): «Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789: "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi"; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services». Nel senso invece che l'art. 21 Cost. non riconosce ai cittadini in generale il «diritto al mezzo e cioè il diritto di tutti a utilizzare i mezzi di fatto disponibili» ma piuttosto il diritto ai «mezzi di diffusione di cui si abbia la disponibilità giuridica» e ciò «in accordo con le leggi che lo disciplinano (impresa editoriale o tipografica; emittente radiotelevisiva via etere, via cavo o via satellite; *Internet* ecc.)», si veda A. Pace, M. Manetti, *Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. Branca, A. Pizzorusso (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, pp. 27-28, oltre che pp. 360-361. Ma in senso contrario, ossia per l'esistenza di un diritto al mezzo, S. Fois, *Libertà di diffusione del pensiero e monopolio radiotelevisivo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1960, pp. 1168 ss.

<sup>41</sup> V.E. Orlando, *Intorno*, cit., p. 630.

<sup>42</sup> «Il diritto alla connessione veloce consiste nella pretesa della persona, individuo o soggetto collettivo, a che lo Stato stenda diffusamente sul territorio nazionale la banda larga per permettergli, ovunque risieda e a un prezzo abbordabile, di navigare in rete a velocità idonea a partecipare alle comunità virtuali, telefonare tramite skype o altri sistemi di VOIP e ricevere i servizi digitalizzati della amministrazione» così G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 2. Si potrebbe dire che lo sviluppo della banda larga «apre l'accesso alla cultura» stando poi al discente decidere o meno di accedervi. Sulla circostanza che la banda larga è funzionale ad una uguaglianza sostanziale e dunque a un «effettivo esercizio delle libertà fondamentali», si veda G. De Minico, *Uguaglianza e accesso ad Internet*, in *Quaderni Costituzionali*, 6 marzo 2013, pp. 1 ss., reperibile all'indirizzo [http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0394\\_de\\_minico.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0394_de_minico.pdf); così anche sostanzialmente G. Azzariti, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, p. 5.

#### 4. L'accesso al mezzo di diffusione

Questi ultimi spunti inducono, ci sembra, a esaminare le regole cui è attribuita rilevanza nell'accesso di tutti alla vita culturale della comunità e ai risultati della ricerca universitaria<sup>43</sup>. E le disposizioni sui cui riflettere dovrebbero limitarsi a quelle che gravitano sul terreno dell'impegno a rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che circoscrivendo, di fatto, la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3, c. 2, Cost.). In questo significato lo Stato, non assumendo un'identità condizionante, di soggetto cioè che restringe la libertà, agisce sul piano promozionale e del suo effettivo esercizio. E ognuno percepisce immediatamente l'importanza dell'identità promotrice dello Stato in relazione all'accesso alla rete<sup>44</sup> intesa come pratica dello scambio di *filze o serie di documenti in formato digitali* (c.d. *file*)<sup>45</sup> *legati l'uno all'altro e conservati in biblioteche o archivi pubblici o privati* e dunque del sapere-«bene accrescitivo»<sup>46</sup>; rete che

<sup>43</sup> La zona della nostra indagine sul diritto di tutti a conoscere dei risultati della ricerca è evidentemente segnata dalle regole di diritto positivo. Ma non mancano convinte prese di posizione da parte di movimenti globali (quali ad esempio *Open Data*) per i quali la conoscenza di taluni dati costituisce un diritto fondamentale del genere umano in quanto: *a*) appartenenti, appunto, all'umanità; oppure *b*) generati dalla ricerca finanziata con denaro pubblico; oppure *c*) perché sono indispensabili per l'avanzamento della scienza e del progresso. Nel diritto italiano, per la definizione di «dati di tipo aperti», v. l'art. 68, c. 3, d. lgs. n. 82/2005. Si veda pure, a livello internazionale, l'*Open Data Charter* (disponibile all'indirizzo <https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter>) sottoscritta dai leaders del G8 per favorire la trasparenza sul piano governativo attraverso un più facile accesso ai dati. Infine, sul tema del governo delle reti si rinvia a F. Musella, *Legge, diritti e tecnologie. Approcci a confronto*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 441 ss.

<sup>44</sup> Nel testo parliamo di «accesso ad internet», sul piano tecnico, come accessibilità alla banda larga benché in letteratura si profila anche una diversa accezione della formula per indicare la neutralità della rete (c.d. *Net neutrality*), ossia la libertà di accesso ai contenuti presenti in rete senza interferenze pubbliche o private (e si veda per tutti C. Caruso, *L'individuo*, cit., p. 9).

<sup>45</sup> Per la traduzione di *file* come «filza (di documenti e simboli)» si rinvia alla relativa voce di G. Ragazzini, A. Biagi (a cura di), *Dizionario inglese e italiano. Italian and English Dictionary*, Bologna, 1972. Sembra utile qui richiamare anche la definizione di filza intesa come «fascio di fogli manoscritti conservato in biblioteche o in archivi (dall'uso d'infilzare le carte in una cordicella e quindi legarli strette tra due cartoni)» che si rinviene alla relativa voce del G. Devoto, G.C. Oli (a cura di), *Vocabolario della lingua italiana*, Milano, 1979.

<sup>46</sup> G. De Minico, *Uguaglianza*, cit., p. 30. Più in generale di «scienza-mondo» scriveva già S. Cassese, *Le nuove università*, in Id., *Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna, 2008, p. 102.

costituisce, come ormai la letteratura più recente ha riconosciuto<sup>47</sup>, una delle sedi nelle quali l'individuo esplica la propria personalità<sup>48</sup>.

C'è però un'avvertenza da fare: ossia l'esclusione di una parte dei consociati dall'accesso alla rete a causa di situazioni soggettive (ad esempio lo stato di detenzione, una carenza culturale dell'individuo, problemi di ordine fisico), oggettive (difficoltà economiche, infrastrutturali) o per effetto di una decisione dell'autorità<sup>49</sup>. Questo fenomeno, noto sotto il nome di divario digitale (o *Digital Divide*), costituisce una vera e propria nuova disuguaglianza sociale che si riferisce all'impossibilità nell'accesso

<sup>47</sup> Si veda, tra i molti, S. Rodotà, *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 337 ss., in particolare p. 351, che riconosce «la necessità di considerare l'accesso a Internet come un diritto fondamentale della persona».

<sup>48</sup> Cfr. P. Passaglia, *Internet*, cit., p. 12.

<sup>49</sup> *Ibidem*.

o nell'uso<sup>50</sup> e che genera una sorta, se si vuol dire, di «naufraghi della rete»<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> In tal senso cfr. anche G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 5 il quale constata un'«attuale evidente disuguaglianza tra i soggetti che operano su internet [...] una disuguaglianza che si riferisce alle possibilità di *accesso* e, inoltre, conseguentemente, una disuguaglianza concernente l'*uso* effettivo delle nuove tecnologie». E si è osservato (G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 13) che le politiche sul diritto di accesso degli operatori alla rete possono produrre l'effetto per cui l'esclusione dall'accesso alla rete sarà la proiezione degli investimenti infrastrutturale degli operatori privati che «interessarono esclusivamente le zone più remunerative, che è facile anticipare saranno nel nord del paese»; e v. pure in relazione alle politiche di *governance* delle società di gestione del servizio, Id., *I nuovi diritti e le reti. Vero nuove disuguaglianze?*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, reperibile all'indirizzo [http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti\\_forum/paper/0251\\_deminico.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0251_deminico.pdf), pp. 6 ss. che arriva alla conclusione per cui se la politica di gestione della rete sarà decisa dai soci che avranno investito più soldi «l'accesso non sarà mai uguale». Il sopravvenire di eventi siffatti ha indotto il legislatore a prevedere strategie mirate per i piccoli comuni «nei quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce» (così l'art. 8, l. 6 ottobre 2017, n. 158 «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la qualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni») consentendogli di beneficiare delle misure previste dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 65 del 6 agosto 2015, in *Gazzetta Ufficiale*, 14 ottobre 2015, n. 239, e reperibile all'indirizzo [http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/delibera\\_65\\_2015\\_Banda\\_Ultra\\_larga.pdf](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/delibera_65_2015_Banda_Ultra_larga.pdf); la risoluzione è stata poi modificata dalla deliberazione n. 6/2016, *Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – Modifica della delibera CIPE n. 65/2015 – Piano diffusione Banda ultra larga*, reperibile all'indirizzo <http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2016/E160006.pdf>); e, soprattutto, di avere la priorità «nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*» (art. 8, c. 2, l. n. 158/2017). E per le conseguenze negative, in termini di prezzo e di copertura, della qualificazione della prestazione della banda larga come servizio d'interesse economico generale (così come previsto dall'art. 30, d. l. 6 luglio 2011, n. 98, «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), v. le osservazioni di G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 14. Per altre considerazioni sull'esclusione della banda larga dall'elenco delle pretese azionabili verso lo Stato, si veda G. De Minico, *I nuovi diritti*, cit., pp. 2 ss., in particolare p. 4 dove l'Autore precisa, tra l'altro, come la mancata realizzazione del diritto sociale alla banda larga basato sul preteso «alibi del limite di bilancio» sia insostenibile in quanto «i diritti della persona [...] rappresentano il bene supremo al cui servizio vanno modulate, tagliate, organizzate le risorse economiche di un Paese. Intendo dire che le esigenze primarie dell'individuo sono allergiche ai condizionamenti economici, e quindi sono queste a prevalere sul bilancio e a dettare una certa ripartizione delle risorse, e non viceversa». Per un panorama sulla situazione italiana in tema di banda ultra larga, si veda Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Strategia italiana per la banda ultralarga*, Roma, 3 marzo 2015, reperibile all'indirizzo <http://bandaultralarga.italia.it/piano-bul/strategia/> dove si sottolinea come «l'Italia è indietro in tutte le classifiche europee relative alla digitalizzazione e ultima per la diffusione della banda ultra larga» (p. 5).

<sup>51</sup> È questa una constatazione che, al di là del valore figurativo, eloquentemente si rinviene all'interno di un discorso generale in tema di progresso nella forma di «naufragés du développement» in S. Latouche, *Manifeste du réseau européen pour l'après-développement*, in *Revue du MAUSS*, 2002, p. 94 disponibile all'indirizzo <https://www.cairn.info/revue-du-mauss-2002-2-page-90.htm>.

Significativo è a questo proposito che, tralasciando il fenomeno dell'esclusione per ordine dell'autorità (c.d. divario digitale autoritativo), della rimozione degli ostacoli all'accesso alla rete<sup>52</sup> deve farsi carico lo Stato essendo tale compito assegnatogli dall'art. 3, c. 2, Cost.<sup>53</sup>. E, provato lo stretto legame tra gli artt. 3, c. 2 e 2 Cost., l'adempimento di un tale compito da parte dello Stato va reso dinamico, essendo in continua evoluzione lo sviluppo

<sup>52</sup> Limitiamo l'osservazione al fenomeno dell'accesso a internet piuttosto che al suo utilizzo (la distinzione è rilevata da G. Azzariti, *Internet*, cit., pp. 5 e ss.) per evitare di smarrirci nei molteplici utilizzi che lo strumento telematico oggi consente.

<sup>53</sup> P. Passaglia, *Internet*, cit., p. 13. Per una colta valutazione dell'accesso a internet come di un diritto, si segnalano, tra i molti scritti, P. Costanzo, *L'accesso ad Internet in cerca d'autore*, in *Diritto dell'Internet*, 2005, pp. 247 ss.; F. Borgia, *Riflessioni sull'accesso a internet come diritto umano*, in *Le Comunità internazionali*, 2010, pp. 395 ss.; S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., pp. 337 ss.; e molto chiaramente G. De Minico, *Uguaglianza*, cit., p. 1, là dove scrive che «il diritto alla connessione veloce è la pretesa nei confronti dello Stato perché provveda a coprire diffusamente e omogeneamente il territorio nazionale con la banda larga in modo da permettere al pretendente, ovunque risieda e a un prezzo abbordabile, di navigare in rete alla velocità idonea per partecipare alla comunità virtuale, telefonare tramite internet e ricevere dall'amministrazione i servizi digitalizzati»; e aggiunge: «perché la banda asciuga le distanze tra remoti e vicini, azzerà le differenze di età, livella le impari condizioni fisiche». E per la considerazione per cui per giungere alla «banda larga per tutti» sull'intero territorio nazionale, lo strumento necessario è dato da ingenti finanziamenti pubblici, si veda Id., *Internet. Regole e Anarchia*, Napoli, 2012, *passim*; ma la soluzione non sembra condivisa, in linea generale, da G. Pitruzzella, *Principi di uguaglianza e internet: verso una misura di equilibrio (a proposito del volume di Giovanna De Minico)*, 6 giugno 2013, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 1-3 del dattiloscritto, reperibile all'indirizzo [http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti\\_forum/temi\\_attualita/diritti\\_liberta/0040\\_pitruzzella.pdf](http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/temi_attualita/diritti_liberta/0040_pitruzzella.pdf), per il quale i finanziamenti per tale settore sarebbero, per varie ragioni, capaci di condurre all'indebitamento dello Stato facendo così «riaffiorare lo spettro del suo "fallimento"» (p. 3). Peraltro il binomio finanziamento/indebitamento (e dunque risultato finale dell'operazione), nei termini descritti da Pitruzzella, esprime un rapporto d'indebitamento e dunque di fallimento quando vi è insolvenza; ci sembrano peraltro tuttora validissimi i suggerimenti di De Minico in quanto, al contrario, si crede, che la realizzazione dell'investimento è la sua successiva remunerazione e allora il risultato finale è, una crescita del paese e non il suo fallimento (comunque sempre possibile). Anzi: il finanziamento è la condizione necessaria perché sia data l'opportunità di una crescita che consenta, oltretutto, di non aumentare il divario con gli altri stati. Da ultimo, L. Nannipieri, *Costituzione e nuove tecnologie: profili costituzionali dell'accesso ad Internet*, relazione al II seminario annuale del Gruppo di Pisa, Università degli Studi di Roma Tre, 20 settembre 2013, reperibile all'indirizzo <http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2013/09/Nannipieri-RomaTre.pdf>. Per concludere, vuol qui farsi notare che la portata percettiva della locuzione «banda larga per tutti» (o «internet per tutti») opera in due diverse direzioni: a) garantire la copertura della popolazione con una connettività veloce; b) annullare il divario digitale che si collega non soltanto al difetto dell'infrastruttura (la banda larga, ultra larga o simmetrica) quanto anche alle lacune informatiche dell'internauta.

della rete e della tecnologia<sup>54</sup>, mediante un intervento costante<sup>55</sup> di rimozione degli ostacoli<sup>56</sup>.

In ogni caso, e questo è un punto che si vuole ora sottolineare, la Corte costituzionale<sup>57</sup>, nel conoscere della controversia nella quale si faceva questione della supposta lesione di competenza legislativa regionale (prodotta dalla disciplina statale che aveva disposto l'erogazione di fondi ai giovani e a soggetti in determinate condizioni reddituali per l'acquisto di calcolatori elettronici c.d. progetto «PC ai giovani» e «PC alle famiglie») e dichiarando che l'intervento contributivo da parte dello Stato italiano non risultava invasivo di competenze legislative regionali, rilevò come la previsione di fondi «corrisponde a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraverso l'uso dello strumento informatico, il cui perseguimento

<sup>54</sup> P. Passaglia, *Internet*, cit.

<sup>55</sup> Ivi, p. 15. Per lo stato della disciplina italiana sul punto si segnala l'art. 30, d. l. 98/2011 convertito con l. n. 211/2011 che ha qualificato le infrastrutture per la banda larga come servizio economico generale prevedendo l'affidamento del coordinamento per la sua realizzazione al Ministero dello sviluppo economico. Ancora: l'art. 14, c. 1 del d. l. n. 179/2012 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese») prevedeva lo stanziamento 150 milioni di euro per la realizzazione della connessione nelle zone non sufficientemente coperte dalla rete.

<sup>56</sup> E gli spunti capaci di avviare l'itinerario virtuoso descritto si riscontrano già nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 326/01), dove si riconosce agli anziani un generale diritto a partecipare alla vita culturale (art. 25), alle persone disabili l'inserimento sociale e professionale (art. 26) e a coloro che vivono in luoghi isolati «la coesione sociale» (art. 36). In termini più generali, ammette l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000 e dell'Universal Declaration of Human Rights dell'ONU del 1948 al fine di arginare il dilagare di costituzioni «settoriali» (individuata da G. Teubner) frutto di grandi interessi economici, S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., pp. 345 e ss. Per l'Italia, in questo senso, se non vediamo male, l'ultimo passo di questo itinerario, può essere riconosciuto nel Piano E-Government 2012 per le università (il cui rapporto di avanzamento dell'attività può leggersi all'indirizzo [http://leg16.camera.it/temiap/temi16/Piano%20egovernment%202012\\_report%20aggiornamento%20attivita.pdf](http://leg16.camera.it/temiap/temi16/Piano%20egovernment%202012_report%20aggiornamento%20attivita.pdf)) in cui la rete ha perso parte della sua astrattezza per divenire strumento di valorizzazione dell'insegnamento accademico, attraverso l'obiettivo della «diffusione di strumenti innovativi per la didattica digitale» (così L. Cassetti, S. Ricci, *L'Agenda digitale europea e la riorganizzazione dei sistemi di Welfare nazionale: le nuove frontiere dei diritti sociali nella Knowledge Based Society*, in L. Cassetti, S. Ricci, *e-Government e Stato sociale. Università, formazione, salute e previdenza online*, Perugia, 2011 disponibile all'indirizzo <http://www.luisacassetti.it/public/eGovernment.pdf>, p. 8 alla nota 8).

<sup>57</sup> Corte cost., sent. 13-21 ottobre 2004, n. 307, reperibile all'indirizzo <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2004&numero=307>. Peraltro la decisione non affronta il problema del diritto di accesso a internet anche se, si è osservato (G. De Minico, *Uguaglianza*, cit., p. 6) «l'intervento [...] non è considerabile un ostacolo a una futura interpretazione dell'accesso come diritto»; e ciò con l'auspicio che «la Corte possa rivedere la sua impostazione teorica».

fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni»<sup>58</sup>. Il che ha consentito alla Consulta di riconoscere un valore solo generale dell'accesso alla rete negando la sua portata sociale, così come invece aveva sostenuto l'Avvocatura dello Stato<sup>59</sup>. E ciò nonostante il valore precettivo dell'art. 117, c. 2, lett. *m*) Cost., che sembra attrarre alla categoria dei diritti civili e sociali, l'accesso alla rete<sup>60</sup> e che individua, per di più nello Stato, «il legittimato passivo del dovere di *facere*»<sup>61</sup>.

A questa considerazione dobbiamo aggiungerne un'altra: ossia che attraverso la rete il sapere non si caratterizza più come bene privato o pubblico riservato a un «titolare solitario»<sup>62</sup> ma si connota per una sua «destinazione: giovare a un'intera comunità che ne possa disporre liberamente per trarvi un'utilità indistintamente distribuita»<sup>63</sup>. Pur con questo spirito, ad oggi, il mezzo per la diffusione è affidato ancora all'iniziativa di soggetti privati e non c'è, se non a livello locale (Comuni e Province), un servizio pubblico (statale) gratuito (o quanto meno, a un costo accessibile) di accesso veloce alla rete<sup>64</sup>. Lo

<sup>58</sup> Corte cost., sent. n. 307/2004, cit., Considerato in diritto punto 3.1.

<sup>59</sup> Che l'accesso alla rete sia un diritto è stato invece affermato in maniera decisa dall'Avvocatura dello Stato (Corte cost., sent. n. 307/2004, cit., punto 6.1 del Considerato in diritto della difesa) sostenendo che «non è contestabile che, nell'attuale assetto sociale, l'accesso ai mezzi informatici vada considerato un vero e proprio diritto sociale, strumentale all'esercizio di altri diritti fondamentali».

<sup>60</sup> G. De Minico, *Uguaglianza*, cit., p. 3. E si veda pure Id., *Diritti*, cit., p. 3.

<sup>61</sup> *Ibidem*. Può incidentalmente segnalarsi che piuttosto che come obbligo di *facere* la disciplina potrebbe essere intesa come facoltà. In realtà, secondo l'Autore, la disciplina non può che indicare un obbligo, per la ragione decisiva che la tesi contraria «non ha risposte convincenti quanto al perché dell'inserimento di tali diritti nel dettato costituzionale» (p. 5). E si veda pure Ivi, pp. 3-4.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> *Ibidem*. Di «impresa cognitiva collettiva» (bene comune) in relazione alle tecnologie informatiche, in cui il valore viene generato «in modalità concorsuale collettiva, con processi di relazione assolutamente diversi da quelli lineari» scrive F. Cortiana, *Premessa*, in C. Hesse, E. Ostrom (a cura di), *Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice*, 2006, trad. it., *La Conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, Torino, 2009, pp. XIII ss. Appare, pertanto, tuttora valida l'affermazione di G. Bogneri, *La problematica*, cit., p. 46 secondo cui «la libertà di esprimersi è garantita ai singoli soprattutto in funzione dell'arricchimento da assicurare alla collettività in fatto di informazione e di cultura. In conseguenza, sono legittimi i regolamenti di quella libertà che servono a rendere più vere, più sicure e più ricche le informazioni circolanti in seno alla società».

<sup>64</sup> Per un «assaggio» di questo problema possono ripercorrersi le considerazioni sulla mancata inclusione dell'accesso veloce tra gli obblighi del servizio universale, in occasione del passaggio dalla direttiva 2002/22/CE (reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=IT>) alla direttiva

scarto, insomma, andrebbe fissato tra l'organizzazione dei servizi di rete (da garantire anche a livello pubblico) e l'attività di preparazione e trasmissione dei contenuti (a pagamento e gratuiti).

Cosa produrrebbe tutto ciò? La garanzia del diritto del cittadino di accesso all'informazione e alla cultura che gli compete come partecipante alla comunità; e, nel contempo, l'adempimento del dovere dello Stato di garantire un servizio pubblico di connessione permettendo così di completare, attraverso l'accesso alla banda larga (ultra-larga o simmetrica), quei compiti istituzionali di informazione (si pensi, solo per fare qualche esempio, alla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale e delle leggi in generale, alla dichiarazione dei redditi) e di ordine culturale (accesso ai risultati della ricerca scientifica) che già in parte assolve. E tutto ciò, riteniamo, raccomanda di accogliere l'invito autorevolmente espresso, se non all'inclusione della rete tra gli altri strumenti di diffusione del pensiero il cui accesso, lo Stato deve garantire, secondo le tesi che si sono già esposte<sup>65</sup>, al completamento dell'art. 21 Cost. con l'inserimento di un nuovo comma (o articolo) che configuri l'accesso alla rete «come un classico diritto fondamentale della persona»<sup>66</sup>.

2009/136/CE (reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:it:PDF>) sulle telecomunicazione, sottolineate da G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 8. Sulla circostanza che la materia «non è cedibile in bianco al decisore locale, pena la creazione di una Repubblica di diseguali: i cittadini con banda, i cittadini *sine*» si veda G. De Minico, *I nuovi diritti*, cit., p. 3.

<sup>65</sup> Così G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 16 per la quale «l'interpretazione evolutiva della Carta [...], consente di adattare il testo ai mutamenti incessanti della tecnologia, lasciando intatta l'espressione letterale, operazione, questa agevolata dalla struttura elastica di molte sue disposizioni, tra le quali figura senz'altro l'art. 21, che con la suaendiadi diritto di parola-diritto a ogni altro mezzo di diffusione apre considerevoli spazi di manovra all'interprete». Tanto che l'«equiparazione tra libertà *on line* e *off line* consente di trasferire alle prime le garanzie previste negli artt. 21 e 15 Cost., che son dunque indifferenti rispetto al mezzo impiegato».

<sup>66</sup> G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 5. E ci sembra qui tutt'ora validissimo il suggerimento (formulato in occasione dell'*Internet Governance Forum* del 29 novembre 2010) di Rodotà, per il quale l'articolo potrebbe essere così formulato: «Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologiche adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale». La proposta è stata poi oggetto del disegno di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Paolo Di Giovanni e altri, (Senato della Repubblica, atto Senato n. 2485, XVI legislatura, comunicato alla Presidenza il 6 dicembre 2010, reperibile all'indirizzo <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36202.htm#>). Il progetto prevedeva l'introduzione nella

Insomma, se nel processo di rigenerazione dell'art. 21 Cost. e di ridefinizione del quadro delle telecomunicazioni, si adotta, quale criterio di selezione tra le norme, più intensamente l'elemento pubblicistico, si intraprende sicuramente un raccomandabile itinerario interpretativo sostanziale<sup>67</sup> con risultati che, si spera, siano dipendenti dai valori etico-politici<sup>68</sup>.

Costituzione dell'art. 21-*bis* secondo il quale «tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I». Nel senso che «qualunque innovazione testuale potrebbe mostrarsi insufficiente a fronte di tecnologie future oggi imprevedibili», si veda G. De Minico, *Diritti*, cit., p. 15.

<sup>67</sup> In questo senso cfr. G. Bognetti, *La problematica*, cit., p. 47 che scrive di una interpretazione pratica della regola. Infatti, solo in via subordinata, Bognetti sostiene che l'interprete dovrebbe attenersi al «significato originario» del dato normativo e ciò quando «il "significato originario" coincide con quello che appare al giurista la interpretazione del dato più conveniente alla luce delle esigenze presenti della collettività» (pp. 47 e 48). E l'interesse di questa soluzione sta, per noi, in ciò che «l'interpretazione a fini pratici è, per sua essenza, sempre al servizio degli interessi *presentis*» (p. 48). Si noti che, in questa visuale, l'«interesse presente», come un'istanza di cultura dell'individuo «qui ed ora», è identificabile anche in una prospettiva futura (delle generazioni a venire): ciò che rappresenta in fondo, un invito a recuperare nella tesi così autorevolmente esposta, la cura dell'interesse futuro (e dunque la fase esecutiva attuale assunta per la tutela di un impegno prossimo già prospettabile ora). Scrive di un accentuato ruolo dei giudici in sede giurisdizionale e di una conseguente «evoluzione delle tecniche argomentative, che abbandonano canoni interpretativi classici per abbracciare forme argomentative che giustificano dall'esterno le decisioni sulla base di considerazioni legate al contesto sociale e scientifico, o in alcuni casi, alla pre-comprensione del caso attraverso l'ordine di preferenze assiologiche individuate dall'interprete», C. Caruso, *L'individuo*, cit., p. 13.

<sup>68</sup> *Contra* G. Bognetti, *La problematica*, cit., p. 46, che dichiara come le letture «sociali» della norma non sono altro che «manipolazioni del dato normativo di partenza». La tesi ora ricordata indica la regola quale fattore che contribuisce a circoscrivere il fenomeno. Ora è interessante segnalare che altri autori hanno, se non vediamo male, accantonato la tesi della regolazione pubblica argomentando che questa è, nel caso d'internet, affidata a processi endogeni (G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 4); tanto che si è parlato di questo fenomeno come di un «neomedievalismo istituzionale» (S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., p. 347). Si noti come la piena realizzazione di questa prospettiva condurrebbe «ad una concentrazione dei poteri e delle risorse nelle mani delle *corporations* informatiche assieme ad un rafforzamento degli Stati nazionali, i quali continueranno ad imporre la loro presenza rivendicando – se non una sovranità ormai perduta sulla rete, quantomeno – il comune vantaggio ad utilizzare internet a fini economici e d'interesse (anche politico)», così G. Azzariti, *Internet*, cit., pp. 4-5. Diffusamente sul pensiero di Bognetti, si veda V. Zeno-Zencovich, *La "Freedom of Expression"*, in G.F. Ferrari (a cura di), *Giovanni Bognetti comparatista*, atti del convegno del 21 febbraio 2014, presso l'Università Bocconi di Milano, Milano, 2014, pp. 29 ss., reperibile anche all'indirizzo <http://www.giur.uniroma3.it/materiale/docenti/zeno/materiale/Bognettiefreedomofexpression.pdf>.

## 5. L'unitarietà funzionale dell'istruzione universitaria italiana

Questi ultimi suggerimenti inducono, a questo punto, ad approfondire il tema dell'istruzione intesa come un sistema costituito dal complesso degli insegnamenti diversi e coordinati tra loro erogati per il tramite di un'organizzazione di persone e di beni materiali che garantisce la continuità e la sistematicità<sup>69</sup> al fine di rendere erudita la persona che ne ha beneficiato<sup>70</sup>. E ciò al fine di individuare anche, ed è ciò che soprattutto qui interessa, il rapporto tra l'istruzione telematica<sup>71</sup> (o a distanza o *on line*)<sup>72</sup>

<sup>69</sup> U. Pototschnig, *Insegnamento istruzione scuola*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1961, p. 406.

<sup>70</sup> Ivi, pp. 405 ss.

<sup>71</sup> Sul significato del termine *telematico* si leggano le parole di A.M. Gambino, voce *Informatica giuridica e diritto dell'informatica*, in *Diritto on line*, Treccani, reperibile all'indirizzo [http://www.treccani.it/enciclopedia/informatica-giuridica-e-diritto-dell-informatica\\_\(Diritto-on-line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/informatica-giuridica-e-diritto-dell-informatica_(Diritto-on-line)/), p. 2, che ricostruisce così l'origine del vocabolo: «Il termine *telematica* deriva dall'avverbio greco “tele” che significa lontano e dal suffisso “ema” che indica quell'elemento funzionale che dà forma a qualcosa. Thélème era anche l'abbazia immaginaria con cui Gargantua, il mitico gigante nato dalla penna di François Rabelais – scrittore umanista francese del XVI secolo – prefigurava un mondo di completa libertà. A differenza di tutte le altre, era un'abbazia senza muraglia e barriere esterne: tutti vi potevano entrare, bene accolti, qualcuno si poteva smarrire»; oggi, prosegue l'Autore, il termine sta a indicare «un insieme di servizi informatici basati sul codice binario, offerti e fruiti, in tempo reale, attraverso una rete di telecomunicazione».

<sup>72</sup> Singolare è che le università telematiche siano state introdotte in Italia con un testo legislativo di carattere finanziario (la l. 27 dicembre 2002, n. 289 recante le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», c.d. Legge finanziaria per il 2003) al cui art. 26, c. 5 veniva precisato che «Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di: a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardano il principio della loro usabilità; b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati

con quella in presenza. Al riguardo può osservarsi, in termini essenziali, che l'istruzione universitaria telematica presenta, sia per le evidenti potenzialità in termini di accesso in relazione al luogo (spaziale e anche temporale) sia per le risorse disponibili, elementi di valutazione positivi<sup>73</sup> anche se non mancano nella storia

multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti». A tale regola è stata data attuazione con il d.m. 17 aprile 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, emanato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, cit.. Successivamente, la disciplina delle università telematiche è stata costituita da un susseguirsi di disposizioni per lo più di carattere ministeriale. Si osservi come la frammentarietà regolativa con cui sono state introdotte le università telematiche nel nostro ordinamento si presta ad assumere (e in effetti ha assunto) rilievo nell'inquadramento di tali organizzazioni. Tale modalità di produzione dei testi normativi ha prodotto, in definitiva, quella che viene spesso evocata come «opacità delle università telematiche»; caratteristica cui spesso si fa riferimento per rimarcarne il divario dalle università in presenza, senza peraltro prendere atto della circostanza che, probabilmente, tale oscurità è dovuta, essenzialmente alla mancanza di un testo regolativo organico.

<sup>73</sup> Quanto affermato nel testo fa apparire non riferibile all'insegnamento telematico la conclusione, riconducibile peraltro all'informazione in generale, secondo cui questa si apprezza in relazione alla sua quantità e velocità (caratteristiche che produrrebbero una omogeneizzazione della cultura). E che il valore della scienza e dell'arte è direttamente proporzionale alla loro durata nel tempo v. P. Bourdieu, *Ma io dico: il pensiero serve a criticare i potenti*, in *Reset*, 2000, pp. 26-28. E sulla durata nel tempo del mezzo (orale o scritto) che tramanda la cultura cfr. U. Eco, *La memoria vegetale e altri scritti di bibliofilia*, Milano, 2007, pp. 9 ss. Ed è interessante notare che probabilmente il mezzo digitale soffre di una connatura emivita particolarmente breve che ne rende inevitabile la sua scomparsa nel lungo periodo. Il caso, prospettato da Eco, è quello dei libri a stampa per i quali oggi è ancora possibile prendere visione di testi particolarmente antichi: circostanza questa, che si immagina, non è detto che si replichi, tra dieci, cento o più anni, per i libri in formato digitale (gli *e-books*) laddove il mezzo (ossia il *software* o l'*hardware* atti a renderne possibile la fruizione) potrebbe essere divenuto obsoleto e dunque non più disponibile. Infine è certo che il valore della scienza e dell'arte è in funzione del suo perdurare nel tempo ma l'affermazione trascura di considerare la *fonte* (e dunque la sua attendibilità) che trasferisce l'informazione e l'*ubiquità* della rete (caratteristica, quest'ultima, ritenuta più importante della sua velocità da T. Berners Lee, creatore del primo sito web, cfr. l'intervista rilasciata a R. Luna, *Così vi ho regalato Internet*, in *La Repubblica*, 14 novembre 2011, p. 29, reperibile all'indirizzo [http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/11/14/news/intervista\\_berniers\\_lee-24969134/](http://www.repubblica.it/tecnologia/2011/11/14/news/intervista_berniers_lee-24969134/)). È vero poi che la durata come caratteristica positiva della trasmissione di cultura è propria anche dell'insegnamento telematico posto che, com'è noto, si suole dire che «ciò che è nella rete rimane per sempre» perché è comunque accessibile nel tempo, può o meno, a tutti, (caratteristica questa definita, in generale, come «la permanenza indefinita delle "tracce" dei nostri comportamenti» da P. Marsocci, *Lo spazio di Internet nel costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011, p. 15) nonostante le note questioni del diritto all'oblio. In questo senso crediamo esatto dire che l'insegnamento accademico telematico soddisfa il *bisogno durevole di cultura* a patto che il *mezzo di diffusione* non sia solo quello in rete ma sia associato all'altro, dimostratosi oggettivamente più durevole, della stampa. Sul tema v., infine, G. Zagrebelsky, *Fondata sulla cultura. Arte, scienza e Costituzione*, Torino, 2014, pp. 44 ss.

delle università telematiche italiane profili di criticità<sup>74</sup>. Sennonché non appena si cerca di ricercarne le virtù, di vedere insomma cosa c'è sotto la locuzione «istruzione telematica» che, per la sua evidente efficacia descrittiva si continuerà qui a impiegare, ci si accorge di utilizzare uno strumento che viene identificato soprattutto come *nuovo* piuttosto che come *contemporaneo veicolo di comunicazione della conoscenza*.

Va da sé che qui non s'intende indagare il motivo di tale diversa percezione del fenomeno, che è problema di ordine sociologico; è nostra intenzione piuttosto suggerire sommessamente al lettore in che valore è utile, ai fini di questa indagine, parlare d'istruzione accademica telematica. Muovendoci in questa dimensione, può subito osservarsi che l'istruzione impartita dalle università telematiche presenta l'elemento comune con le università in presenza, dell'istituzione di studi superiori per il conseguimento di una preparazione specifica. Sul piano della disciplina, poi, il conseguimento della laurea, versione telematica, è, al pari di quella conseguita nelle università in presenza, dotata di valore legale, sicché può più semplicemente dirsi che l'istruzione è sempre classica, così condividendo un regime già necessario con l'istruzione accademica *tout court*, ma differente quanto al mezzo con cui è impartita (cfr. *supra* § 4). In altre parole all'istruzione delle università in presenza si affianca in quelle a distanza, una telematicità del mezzo con cui la preparazione è impartita. Il che significa, se non vediamo male, che è lo strumento stesso della diffusione nel suo rapporto con i discenti (l'aula telematica) che viene riscritto. Una differenza che, a ben vedere, non riguarda l'unità disciplinare comune ma piuttosto, come si dice, il *linguaggio*<sup>75</sup> dell'istruzione impartita: un ecletticismo del codice espressivo che rende possibile risultati straordinari (ad esempio, con la rete

<sup>74</sup> Si allude così ai risultati della Commissione di studio sui problemi afferenti alle università telematiche, la cui relazione conclusiva si può leggere all'indirizzo [http://www.istruzione.it/allegati/relazione\\_conclusiva\\_commissione\\_studio\\_universita\\_telematiche.pdf](http://www.istruzione.it/allegati/relazione_conclusiva_commissione_studio_universita_telematiche.pdf). In particolare, la Commissione ha rilevato talune criticità in ordine al profilo dell'attività di ricerca, del personale docente impiegato, all'inidoneità delle modalità di svolgimento degli esami di profitto e dell'assenza di criteri adeguati per l'attribuzione di crediti formativi universitari (problema quest'ultimo, peraltro comune anche alle università in presenza). Cfr. sul punto anche A. Ridolfi, *L'università pubblica e l'università privata*, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Le dimensioni costituzionali dell'istruzione*, Napoli, 2014, p. 524.

<sup>75</sup> Intendiamo il linguaggio informatico. E sull'«appropriazione» da parte di (pochi)

è possibile erogare corsi di laurea a distanza a studenti residenti in un paese diverso da quello ove ha sede l'Ateneo). Questa medesima radice comune dell'istruzione accademica genera nuovi incontri (le università c.d. miste, si veda *supra* § 3) e qualche rischio di scontro soprattutto a livello di disciplina secondaria<sup>76</sup>. Nel mentre, è di tutta evidenza che è proprio il legislatore a promuovere l'utilizzo della telematica in talune regole<sup>77</sup> in cui riconosce un'identità digitale «positiva» ai cittadini.

E può essere significativo osservare che tanto con riferimento alle università private (cui le telematiche appartengono) quanto a quelle pubbliche, ci riferiamo sempre e ineluttabilmente a università. Il che corrisponde alla constatazione<sup>78</sup> che le università telematiche italiane (quali enti privati portatori di un interesse pubblico) rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1, c. 1-ter, l. n. 241/1990, concernente la figura dell'esercizio privato di pubbliche funzioni, che consente a soggetti privati di essere titolari

soggetti privati del linguaggio informatico, cfr. M. Santaniello, *Diritti umani nel cyberspazio. Patrimonio, persona e «lex digitalis»*, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 419 ss.

<sup>76</sup> La propensione a uniformare università in presenza e a distanza arriva a produrre incongruenze nettamente sintomatiche di una scarsa razionalità. Così, ad esempio, fino a ieri i criteri adottati per valutare gli spazi disponibili per la ricerca (uno dei presupposti la cui ricorrenza doveva essere verificata per l'erogazione di fondi alle università), erano determinati sulla base della dimensione fisica degli stessi; oggi, invece, è dubbio se, ai fini dell'erogazione dei fondi, l'ampiezza debba essere sempre, per le università in presenza e a distanza, rapportata a una dimensione fisica piuttosto che spazio-virtuale; o, ancora, se per le università a distanza valga la vecchia regola del numero dei volumi posseduti o, viceversa, sia sopravvenuta una sperabile inclusione anche delle risorse disponibili in rete. Insomma «il parametro degli spazi e delle strutture» utilizzato fino a ora per le università in presenza non è applicabile, così com'è, anche a quelle a distanza che risultano dunque, da questo punto di vista, non «parametrabili». In generale, sullo scarso valore di questi e altri criteri per la definizione della qualità delle università, cfr. G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 8.

<sup>77</sup> Tipicamente l'art. 8 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («Codice dell'amministrazione digitale»), rubricato «Alfabetizzazione informatica dei cittadini», afferma che lo Stato deve promuovere «iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni». Non diversamente da quanto riconosciuto dalla regola citata è interessante notare che anche la Costituzione pastorale *Gaudium et Spes* (reperibile all'indirizzo [http://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_const\\_19651207\\_gaudium-et-spes\\_it.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html)) osserva come è «proprio della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura» (punto 53.1). I limiti di questa indagine non ci consentono peraltro un approfondimento di tali aspetti per i quali rimandiamo a P. Bellini, *Libertà*, cit., pp. 1 ss.

<sup>78</sup> F. Sciarretta, *Le università telematiche tra dimensione costituzionale, diritto pubblico e diritto privato*, Bologna, 2015, p. 58.

di proprie funzioni amministrative e dunque non solo di svolgere un'attività di competenza pubblica. Con il che si riassume l'idea che le organizzazioni con cui abbiamo a che fare sono deputate all'istruzione superiore e in alcuni casi, come quelle private, compongono interessi che, descrittivamente, potremmo dire concernenti da un lato quello pubblicistico e dall'altro quello privatistico. Nel senso cioè che un conto è l'interesse privato di quanti contribuiscono all'iniziativa, altro è la funzione assunta dall'ente e che si caratterizza, nel caso delle università private, come per quelle pubbliche, in termini pubblicistici. Sicché se pure i due profili (pubblico e privato) sono distinguibili fino a un certo punto, considerato l'evidente intimo collegamento, ciò non esclude il modo in cui sono collegati all'apice caratterizzando l'essenza del modello organizzativo delle università private. Insomma, la sensazione è che le università private si presentano, sulla base di questi sommari accenni, come una *somma fra due differenze*: da un lato l'interesse pubblicistico e dall'altro quello privatistico.

Significativo è che anche la giurisprudenza italiana, in ragione della «a-tipicizzazione» degli enti pubblici<sup>79</sup>, ha evidenziato, di volta in volta, l'uno o l'altro profilo a seconda che uno dei due aspetti fosse maggiore rispetto all'altro. In tal modo si è designato un orientamento giurisprudenziale, che potremmo definire a carattere «poliedrico», inaugurato nel 2015, con il quale i giudici, constatata la mutevolezza della nozione di ente pubblico, proponevano alternativamente un approccio *formale* (o statico) ovvero *funzionale* (o dinamico)<sup>80</sup>.

Si pensi del resto, per convincersi della rilevanza di questa prospettiva, che se si guarda al dato formale, gli enti pubblici sono solo quelli istituiti o riconosciuti per legge (art. 4, l. n. 70/1975). E potrebbe già a prima vista risultare chiaro che tale

<sup>79</sup> Si tratta di un aspetto che è tradizionale nella discussione sul tema degli enti pubblici: intanto per tutti cfr., L.R. Levi, *La persona giuridica pubblica*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1951, pp. 588 ss.; F. Ferrara, *Le persone giuridiche*, in F. Vassalli (a cura di), *Trattato di diritto civile*, II, Torino, 1956, pp. 12-13. Per il diffuso rilievo, evidentemente connesso alla discussione precedente, che la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato appaia sottile e non fondata sulla distinzione tradizionale tra ente pubblico ed ente privato, si veda fra i tantissimi C. Franchini, *Tendenze recenti dell'amministrazione italiana e accentuazione delle «interferenze» tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Foro amministrativo*, 1994, p. 252.

<sup>80</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2660/2015 reperibile all'indirizzo <http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=11468>.

peculiarità non si ravvisa nelle università private non statali. Al contrario, il profilo pubblicistico si percepisce invece quando si guarda alla *funzione*, del tutto omogenea a quella attuata dalle università statali, svolta da tali enti e che, pur potendo essere combinata con un interesse privatistico, non sarebbe plausibile comprendere totalmente nell'«area» privatistica. Da questo punto di vista una prima elaborazione consente di riconoscere l'interesse pubblicistico nell'*ambito* in cui l'ente privato si pone, quello in forza del quale assume una portata, come minimo, anche *pubblica*. In altre parole, è fondamentalmente, come si è detto, la situazione dell'assunzione di una funzione d'interesse pubblico che implica la plausibilità di un immediato apprezzamento in termini pubblicistici dell'ente, sbiadendo così, a favore della pubblicità dell'ente, la veste privatistica originariamente assunta<sup>81</sup>.

## 6. «Istruzione universitaria» e «mercato»

Questa conclusione consente di addentrarci in un contesto argomentativo più ampio nel quale si pone la questione del rapporto tra istruzione universitaria e mercato e più in generale tra *sapere* e *mercato*. Non è nelle possibilità di chi scrive trattare un tema così ampio e composito e che coinvolge profili filosofici,

<sup>81</sup> D'altra parte, che la considerazione del fenomeno, debba estendersi al profilo funzionale oggettivamente svolto (senza dunque limitarsi a quello formale originario) e al contesto pubblico in cui la funzione viene esercitata, è avvalorato da alcuni elementi di disciplina. In particolare, ci si riferisce a gran parte di quelle che sono le regole fondamentali (e, in senso lato, «costitutive») delle università (anche private) quali: la rilevanza decisiva che, per l'assunzione del personale docente, assume il concorso pubblico; il processo di controllo messo in atto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (Anvur) per assicurare il funzionamento degli atenei; il valore legale dei titoli di studio, ecc.

economici<sup>82</sup>, giuridici<sup>83</sup> e socio-culturali<sup>84</sup>; né appare necessario sottolineare la delicatezza di tale correlazione soprattutto in riferimento al significato che si intende attribuire al sapere<sup>85</sup> così evocato. E possono forse bastare questi brevi cenni per rendersi conto che un discorso unitario sull'argomento sarebbe quanto mai sommario e approssimativo. In ogni caso, da tema più analitico del rapporto tra l'*istruzione universitaria* e il *mercato* non può certamente prescindersi, se non altro perché sotteso. Pertanto, limitandosi a quanto ora particolarmente interessa, può essere utile (tentare di) prendere le mosse dal modo di intendere quest'argomento e i problemi che esso pone.

Innanzitutto, è possibile ricordare, con specifico riferimento al mercato, la coesistenza di diverse soluzioni per la sua individuazione: quella, d'impronta privatistica, come «*unità giuridica delle relazioni di scambio, riguardanti un dato bene o date categorie di beni*»<sup>86</sup>; e quella, pubblicistica, «come ordine, ispirato anche a valori e interessi della collettività, sia pure da conciliare con l'utilità economica»<sup>87</sup>.

Consueto è poi osservare come con la formula più specifica di «mercificazione dell'istruzione universitaria»<sup>88</sup> si vuole evidenziare

<sup>82</sup> Si tratta della prospettiva che s'intende adottare con riferimento ai rapporti tra «sapere», «bene» e «mercato». E qui non si può far altro che rinviare (senza alcuna pretesa di compiutezza e sistematicità) al più significativo intervento in proposito: J.F. Lyotard, *La condition postmoderne*, Parigi, 1979, trad. it. *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 2018, pp. 12 e 94 ss. In posizione critica U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, 2011, p. 39 che, con riferimento al rapporto tra sapere e mercato, ha denunciato come la scienza economica «non ha saputo svilupparsi oltre il paradigma riduzionista [...] rifiuta[ndo] nettamente [...] tanto la distinzione fra fatto e valore quanto quella fra soggetto e oggetto».

<sup>83</sup> In termini di prospettiva generale, il tema della mercificazione del sapere ha svolto un ruolo particolarmente importante nella disciplina della proprietà intellettuale e nella dottrina che se ne è occupata.

<sup>84</sup> Cfr. in particolare l'osservazione, volta a precisare come l'attuazione del principio di performatività si esaurisce nell'«effetto globale di subordinare le istituzioni di insegnamento superiore al potere»; così che «il sapere non ha più in se stesso il proprio fine come realizzazione ideale o come emancipazione umana, la sua trasmissione si sottrae all'esclusiva responsabilità degli scienziati e degli studenti»: J.F. Lyotard, *La condition*, cit., p. 94. Di «logiche del potere, che non sono quasi mai quelle del sapere» scrive G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 9.

<sup>85</sup> Il problema è ben risalente e lo si può trovare, in chiave generalizzata e in una prospettiva storica indispensabile per la comprensione del fenomeno, in U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 39.

<sup>86</sup> N. Irti, *L'ordine*, cit., p. 111.

<sup>87</sup> Così G. Oppo, *Qualche parola introduttiva su mercato, valori e globalizzazione*, in Id., *Ultimi scritti. Scritti Giuridici*, VIII, Milano, 2013, p. 11.

<sup>88</sup> La delimitazione delle osservazioni all'istruzione può forse esonerare da un approfondimento del tema, peraltro noto, e di rilevante complessità, della mercificazione

il dato per cui «l'università non produce alcuna merce, ma solo, eventualmente, sapere»<sup>89</sup>; tanto che appare illusorio immaginare l'esistenza «di un mercato della cultura e del sapere»<sup>90</sup> in quanto, il sapere deriva da circostanze che sono estranee ad una logica di mercato<sup>91</sup>.

Non manca d'altra parte chi considera, e l'osservazione crediamo sia esatta (al di là, della considerazione se sia giusto o meno)<sup>92</sup>, che in realtà, in conseguenza, per esprimerci in termini essenziali, dell'espansione del capitalismo nelle economie non capitalistiche, il rapporto tra la conoscenza e i suoi fornitori e utenti si caratterizza allo stesso modo di quello che «intercorre fra la merce ed i suoi produttori e consumatori, vale a dire la forma valore»<sup>93</sup>. Tale valore diviene oggettivamente riconoscibile

della ricerca accademica. Ci si limita perciò a rinviare, per un primo approccio, a R. Caso, *La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?*, Trento, 2016, reperibile all'indirizzo <http://www.lawtech.jus.unitn.it>.

<sup>89</sup> G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 1.

<sup>90</sup> Ivi, pp. 1 e 13.

<sup>91</sup> E non manca, infatti, chi, muovendo da questa descrizione, individua come illusoria l'idea che vi sia un mercato della cultura e del sapere (Ivi, p. 13). Si veda pure, in termini sostanzialmente analoghi U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 73 che precisa che «il sapere critico include e non esclude, non può essere collocato in vendita sul mercato [...] appartiene a tutti e da tutti (ossia dalla fiscalità generale) deve essere sostenuto [...] rifugge tanto la logica aziendalistica quanto quella burocratica del potere gerarchico concentrato».

<sup>92</sup> Sintetizza la conflittualità tra le diverse posizioni G.S. Becker, *Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Chicago, 1964, trad. it., *Il capitale umano*, Roma-Bari, 2008, p. 14 rilevando come «si sono spesso infiammati gli animi in questo campo, anche alle persone che in genere riconoscono i benefici dell'istruzione [...] ai quali non piace l'espressione "capitale umano" e men che meno ogni possibile enfasi sui suoi effetti economici [...] anche perché temono che l'enfasi sugli effetti "materiali" del capitale umano distolga l'attenzione dai suoi effetti "culturali", che, a loro dire, sono più significativi».

<sup>93</sup> J.F. Lyotard, *La condition*, cit., p. 12. Importante ci sembra la ricostruzione dell'Autore che segnala come «il sapere viene e verrà prodotto per essere venduto, e viene e verrà consumato per essere valorizzato in un nuovo tipo di produzione: in entrambi i casi, per essere scambiato». Si comprende perciò perché, instauratosi il rapporto tra il soggetto e il mercato, l'Autore rilevi come «la domanda più o meno esplicita che si pongono lo studente aspirante professionista, lo Stato o l'istituzione di insegnamento superiore non è più: è vero? Ma: a che serve? Nel contesto della mercificazione del sapere, tale domanda significa nella maggior parte dei casi: si può vendere?» (p. 94). Nello stesso senso cfr. pure N. Irti, *La formazione del giurista nell'università del «saper fare»*, in *Rivista giuridica degli studenti dell'Università di Macerata*, 2010, n. 0, p. 33 che rileva come nell'epoca attuale «il sapere deve "servire", deve "impiegarsi"». Nello stesso senso da ultimo, si veda M. Libertini, *Competizione fra università e valore legale del titolo*, in *Federalismi*, n. 3/2009, p. 4, alla nota 10, che, in disaccordo con la posizione di Azzariti, denuncia la «inaccettabilità dell'idea che l'università non produca "merci"».

nei «beni privati (cioè, in senso economico, “merci”)<sup>94</sup> – ossia i diplomi, le lauree, i laureati in considerazione dell’effetto dell’istruzione sul reddito<sup>95</sup>, i risultati della ricerca – che forniscono un’utilità economica apprezzabili in astratto in base al loro rendimento. Non del tutto dissimile è il discorso se si guarda alla specialità dei saperi «richiesta dalla divisione del lavoro e dalla logica del capitalismo»<sup>96</sup>.

Insomma, riprendendo un’importante prospettiva<sup>97</sup> che direttamente tocca il tema cui si accenna, si potrebbe dire, in maniera palesemente sensazionalistica, che anche l’università, soprattutto in questa epoca in cui prevale l’aspetto tecnico-funzionale del sapere<sup>98</sup>, produce merci (*denrée*) e specificatamente «prestazioni tecniche, negoziabili nell’economia di mercato»<sup>99</sup>; in concreto, anzi, l’istruzione stessa è una merce e ha perso ormai il suo valore di consumo<sup>100</sup> per assumere ora quello di scambio<sup>101</sup>. Va aggiunto però, sin d’ora, che tali tesi reggono solo se si ammette la «internalità o personalità»<sup>102</sup> dell’istruzione (al pari di altri beni come l’intelligenza, la virtù, ecc.): ciò in quanto l’istruzione in sé, pur costituendo un valore che condiziona favorevolmente

<sup>94</sup> È questa la prospettiva accolta in Ivi. Esplicita, e per certi versi ancor di più, è l’atteggiarsi di questa merce – considerata nei termini di «sapere sociale generale, *knowledge*» – come in grado di realizzare una «forza produttiva immediata» in K. Marx, *Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie*, 1859, trad. it., *Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica*, II, Firenze, 1970, p. 403.

<sup>95</sup> G.S. Becker, *Human Capital*, cit., p. 14; P. Somerville, *Prospects for co-operative higher education*, pp. 3 e 9, reperibile all’indirizzo <http://josswinn.org/wp-content/uploads/2013/11/Somerville-2014-Prospects-for-cooperative-higer-education.pdf>, il quale sottolinea come «the student may be interested only in getting a good degree (which has exchange value in the labour market), while the lecturer may be interested only in their own career, professional status, etc.»; e che «students, as graduates, are also the product of academic labour». Incentrata in questi termini la questione, appare chiaro allora che il problema è di misurazione del valore di tale prodotto che può essere complessa ma non impossibile (Ivi, p. 9).

<sup>96</sup> N. Irti, *La formazione*, cit., p. 32.

<sup>97</sup> P. Valéry, *La crise de l’esprit*, in *Nouvelle Revue Française*, Août 1919, pp. 321 ss.

<sup>98</sup> Tale periodo è stato individuato da N. Irti, *La formazione*, cit., pp. 30 ss.

<sup>99</sup> Ivi, p. 33.

<sup>100</sup> G.S. Becker, *Human Capital*, cit., p. 14.

<sup>101</sup> P. Valéry, *La crise*, cit., p. 335, secondo il quale «le savoir, qui était une valeur de consommation devient une valeur d’échange. L’utilité du savoir fait du savoir une *denrée*, qui est désirable non plus par quelques amateurs très distingués, mais par Tout le Monde». E, nello stesso senso, riprendendo il pensiero di Valéry, cfr. N. Irti, *La formazione*, cit., p. 33.

<sup>102</sup> G. Zappa, *Il reddito di impresa*, Milano, 1950, p. 68.

la produzione del reddito personale, non può comprendersi tra quegli elementi che formano il capitale della persona fisica.

## 7. Impressioni conclusive

Non vi è dubbio che questa conclusione, se soddisfa almeno in parte l'esigenza di comprendere quale collocazione possa riconoscersi al sistema dell'istruzione universitaria nel mercato, consente soltanto di indicare un profilo di possibile approfondimento. Ma in questo senso, ed è questo il punto da cui ripartire, se la lettura degli artt. 33 e 21 Cost. e delle altre regole che si sono qui richiamate in tema di libertà d'insegnamento accademico, fanno propendere per una loro rigenerazione interpretativa<sup>103</sup>, essendosi oggi la realtà modificata, peraltro occorre evitare di «ri-assegnare un significato di comodo al senso delle parole»<sup>104</sup>. In queste regole si percepisce come la teoria e la tradizione dell'«apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze» (art.

<sup>103</sup> Analogamente G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 1, che precisa come «nella rete i diritti vengono re-interpretati e trovano una loro base di sviluppo». Si veda in tal senso anche S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., pp. 348-349 che, si direbbe, esclude, nel rapporto tra l'individuo e la rete, l'esistenza di una categoria dei «nuovi diritti» essendo questi normalmente rintracciabili nei principi costituzionali attraverso un'interpretazione estensiva delle regole.

<sup>104</sup> G. Azzariti, *Ricominciare dai fondamenti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2015, p. 7.

1, l. n. 240/2010)<sup>105</sup> appartengono all'accademia nella sua unità<sup>106</sup>, e che invece lo strumento telematico riguarda solo le università che lo adottano quale contemporanea *species* del *genus* degli strumenti di comunicazione. E la «contemporaneità» del mezzo non minaccia, si direbbe, il sistema della conoscenza ma amplifica piuttosto, per le inusitate virtù che l'insegnamento accademico telematico presenta (in particolare sul piano materiale, in relazione cioè all'elaborazione e alla fruizione dei materiali realizzati con la tecnologia informatica<sup>107</sup>) la soddisfazione di bisogni di conoscenza individuale e sociale. In altre parole, non siamo di fronte a una diversa concezione dell'insegnamento accademico che ne divide e scompone l'unità ma, piuttosto, ad una sua dilatazione. In questo senso l'insegnamento in presenza ha perso ogni garanzia di unicità. Non soltanto molte università si sono

<sup>105</sup> Sottolinea in particolare l'aspetto «critico» del sapere segnalando come questo si sostanzia in una «capacità individuale di discernimento che si traduce poi, sul piano collettivo e nella dimensione politica, in [...] capacità di selezione che, sola, può giustificare il meccanismo della democrazia», F. Rimoli, *Università, ricerca, cultura: considerazioni brevi su una lunga agonia*, in F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), *Le dimensioni*, cit., pp. 430 ss.. L'Autore ritiene che, in assenza del profilo *critico* del sapere, quest'ultimo diviene meramente *tecnico* e dunque «omologato e omologante, che form[a] un individuo infine culturalmente debole e malleabile, predisposto a svolgere un ruolo sostanzialmente acritico di riproduzione di dinamiche sistemiche sempre più cogenti, entro tempi di decisione accelerati in misura sempre crescente dai meccanismi globalizzati dell'informazione, e infine tali da impedire di fatto ogni definizione e selezione effettiva di opzioni diverse». Si veda pure, rilevando che «il sapere critico include e non esclude», U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 76. Cfr. in proposito anche N. Irti, *La formazione*, cit., pp. 29 ss. che sottolinea come le facoltà giuridiche (ma la riflessione, si crede, può essere estesa all'università in generale) siano attualmente in una fase tecnico-funzionale. Infine, doveroso è sottolineare l'evidente importanza della distinzione tra il sapere che potremmo definire *qualitativo* (quello che attiene alla meditazione e assimilazione delle conoscenze acquisiti e che si associa a tempi lunghi e distesi di riflessione) e quello *quantitativo* (e perciò fittizio) e che attiene, a rischio di apparire semplicistici, ai tempi e ai numeri (anni di conseguimento della laurea; numero di esami sostenuti): cfr., per tutti, G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 8. E per un esplicito riferimento a questo tema si veda ancora N. Irti, *La formazione*, cit., p. 32 che sottolinea come «l'alleanza fra tecnica ed economia [...] non reclama unità e pienezza dell'individuo, rifiuta gli attriti del soggetto, esige l'impersonalità oggettiva della prestazione tecnica» (corsivo nostro).

<sup>106</sup> Dichiarazione in tal senso è presente anche in giurisprudenza (Corte cost., sent. n. 383/1998, punto 4.1.1. del Considerato in diritto, reperibile all'indirizzo <http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0383s-98.html>) ove si legge: «L'ordinamento della pubblica istruzione è [...] unitario». E nel senso che «l'uso del *nomen* "università"» è riservato dall'ordinamento solamente «ad istituzioni tipiche», cfr. F. Sciarretta, *Le università* cit., p. 40.

<sup>107</sup> «Informatica», è stato scritto (A.M. Gambino, voce *Informatica giuridica*, cit., p. 1) «indica la gestione automatica di dati e di informazione mediante calcolatore».

ormai convertite, gioco forza, a un sistema d'insegnamento c.d. misto (in presenza e a distanza) ma soprattutto hanno perso il loro centro. E la perdita del centro è perdita di tipicità contesa tra classicità e contemporaneità.

Il risultato del discorso potrebbe essere allora questo: che oggi l'università è *un'unità plurima e differenziata*. Plurima perché oramai l'insegnamento accademico telematico è una realtà che si affianca a quella in presenza senza peraltro distinguersi nei valori; differenziata perché, pur nell'unicità dell'insegnamento, la fruizione è appunto eterogenea. Ma, se così è, allora sembra del tutto legittimo, superando l'antitesi insegnamento in presenza *vs.* quello a distanza, affermare che il dibattito sull'insegnamento accademico telematico non è isolabile dal fenomeno dell'insegnamento universitario *tout court*; e ricercare, piuttosto, il denominatore comune che lega tra di loro i due fenomeni, cioè lo spazio creato dall'avvento della rete. La via, in questa direzione, è quella di privilegiare, ove possibile, lo sforzo per una messa a fuoco di una società digitale intrapresa, in Italia, con l'Agenda digitale<sup>108</sup>, rettificando il tragitto attraverso una valorizzazione dell'insegnamento telematico<sup>109</sup>.

D'altra parte, se certamente l'istruzione si caratterizza per essere mercificata, può essere significativo segnalare la praticabilità di una sua considerazione come *bene comune sociale*<sup>110</sup>: in termini

<sup>108</sup> Commissione Europea, *Comunicazione. Un'agenda digitale europea*, COM(2010) 245 def., reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245&from=IT>. Per un'accurata esposizione delle politiche europee sul tema dell'inclusione digitale, si veda L. Cassetti, S. Ricci, *L'Agenda digitale europea*, cit., *passim*. Per un quadro ragionato sul rischio che il programma, piuttosto che a una inclusione digitale, conduca a un divario digitale di «seconda generazione», cfr. G. De Minico, *Uguaglianza*, cit., pp. 19 ss.

<sup>109</sup> Peraltro merita di essere segnalato che l'Agenda digitale (Commissione Europea, *Comunicazione, Un'agenda digitale*, cit., p. 20) sottolinea come internet non debba essere un privilegio di pochi ma uno strumento di crescita per tutti.

<sup>110</sup> Ci si riferisce, così, com'è chiaro, alla posizione sostenuta da U. Mattei, *Beni comuni*, cit., *passim*, in particolare p. 54 che include in questa figura anche i beni culturali, la memoria storica. Il tema, particolarmente discusso, ha svolto un significativo ruolo nell'individuazione della figura, più generale, dei beni comuni che si caratterizzano, in ultima analisi, per la circostanza che questi non sono oggettivizzabili (una foresta, un bosco, l'aria, ecc.) ma costituiscono piuttosto «una categoria dell'essere, del rispetto, dell'inclusione e della qualità. È una categoria autenticamente relazionale, fatta di rapporti fra individui, comunità, contesti e ambiente. In altri termini, il comune è categoria ecologico-qualitativa e non economico-quantitativa, come proprietà e sovranità statale» (p. 62). In senso diverso nei confronti dell'impostazione generale della teoria dei beni comuni, cfr. L. Nivarra, intervento al convegno *A dieci anni dai lavori della*

opposti, allora, rispetto a quelli consueti della proprietà privata e di quella pubblica (appartenente allo Stato). Il che, evidentemente, conduce in primo luogo, da un punto di vista economico, a isolare l'istruzione, rendendola così irriducibile a una merce ed esaltandone il solo profilo qualitativo e, in secondo luogo, a tutelare tale bene «sia dal capitale privato (proprietà) e sia dal sistema politico (governo), che del capitale privato sempre più frequentemente è succube»<sup>111</sup>.

La sensazione è che, valendo i beni comuni per il loro valore d'uso e non per quello di scambio<sup>112</sup>, le stesse tecniche di mercato impedirebbero l'emersione delle ragioni individuali alla loro mercificazione e fermerebbero, allora, (il che è lo stesso) l'utilizzazione nei loro confronti dello schema valutativo capitalistico<sup>113</sup>. Se così è, se questa prospettiva si condivide, diviene forse plausibile ipotizzare una gratuità dell'accesso di tutti all'istruzione<sup>114</sup> a patto

*Commissione Rodotà: quale futuro per i beni pubblici?*, Accademia nazionale dei Lincei, 30 novembre 2018, reperibile all'indirizzo <http://www.radioradicale.it/scheda/558916/a-dieci-anni-dai-lavori-della-commissione-rodota-quale-futuro-per-i-beni-pubblici>), che parla piuttosto, di «slittamento fortunato, felice, dai beni pubblici ai beni comuni e l'emergere di questa categoria». Infine, cfr. A. Ciervo, *Il futuro che avevamo dimenticato. Appunti per uno studio giuridico sui "beni comuni"*, in *Parolechiave*, n. 2/2010, passim.

<sup>111</sup> Così in particolare, U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 54 con riferimento al riconoscimento del lavoro come bene comune. Considerazione che peraltro può ben essere estesa al sapere, che per prospettiva, è in definitiva analogo a quello posto ad esempio dall'Autore; e si veda ancora, per la particolare sottolineatura degli effetti dell'individuazione di questo *tertium genus*, Ivi, p. 60, che precisa come «il riconoscere un'entità come bene comune significa dichiararne l'incompatibilità sia con la logica pubblicistica, tipica della delega allo Stato e ai suoi apparati, sia con quella privatistica, tipica dell'individualismo possessivo, trasformandosi oggi sempre più in struttura aziendalistica informata al solo criterio tecnocratico e quantitativo dell'efficienza nell'accumulo». Nel senso che «il comune costituisce un altro genere, radicalmente antagonista rispetto alla declinazione esaustiva del rapporto pubblico/privato o Stato/mercato» con la conseguenza che «il comune [...] rifiuta la concentrazione del potere a favore della sua *diffusione*» (p. 81).

<sup>112</sup> Ivi, p. 83.

<sup>113</sup> S'intende dire che con la creazione dei beni comuni si realizza una sorta di cesura fra il problema della loro appropriazione individuale e il mercato; questione che è risolta, invece, nella prospettiva *collettiva* della loro fruizione. Cfr. ancora per tutti, in questo senso, U. Mattei, *ivi*, p. 83 il quale – nel precisare che «il bene comune non è a consumo rivale; al contrario, presenta una *struttura di consumo relazionale* che ne accresce il valore attraverso un uso *qualitativamente responsabile*» – ricorda come nella Commissione Rodotà (istituita, nel giugno del 2007, per riformare il titolo II, libro III, del Codice civile italiano dedicato alla «Proprietà») i beni comuni furono «collocati fuori commercio» e tali da dover «essere gestiti con strumenti a vocazione pubblicistica (nel senso ampio di *estranei alla logica del profitto privato*)» (p. 84).

<sup>114</sup> Gratuità da intendersi però non come attribuzione del relativo costo alla finanza pubblica generale.

di chiarire in che modo la gratuità si atteggia e, in ultima analisi, a chi imputare i costi<sup>115</sup> generalmente riconoscibili al diritto all'istruzione-bene comune sociale così delineato.

Il punto è evidentemente centrale e richiederebbe ben altro approfondimento. In questa sede ci si limita a richiamare la considerazione per cui il tipo della società per azioni (ma, aggiungiamo, le società lucrative in generale) sarebbe inadeguato a operazioni di gestione dei beni comuni in quanto organizzazione «squisitamente privatistica e volta alla pura massimizzazione del valore delle azioni secondo i dettami di una gestione efficiente»<sup>116</sup>. In chiave prospettica, forse si potrebbe pensare a delle forme vincolate dell'impresa in forma societaria, nel settore dei beni comuni quale quella cooperativa. Si ritiene cioè che, a ben guardare, se ci si riferisce a una determinata veste giuridica ideale come strumento imprenditoriale per la gestione di un bene comune (per cui: solo una determinata articolazione interna può essere adeguata in un individuato settore sensibile come quello dei beni comuni) e se la comunità organizzata è sociale (e dunque con una struttura aperta a tutti), allora forse questo modello potrebbe identificarsi con quello dell'impresa cooperativa pura. S'intende dire che la funzione di conseguire un utile derivante dal capitale investito (tipica del modello capitalistico) viene meno nell'esemplare cooperativo puro dove non c'è utile perché non c'è un capitale da remunerare. Insomma, mentre la categoria delle società lucrative riguarda un'operazione capitalistica (e dunque uno scopo privato di lucro), le ragioni della mutualità pura condividono schemi che si caratterizzano per l'assenza di un utile e per la emersione, piuttosto, di un vantaggio mutualistico (diretto e/o indiretto) ossia, in questo caso, l'istruzione. In termini insomma per molti aspetti inconsueti e in buona parte eterogenei rispetto all'appropriazione privata delle utilità prodotte e che fa dell'istruzione *una «proprietà» collettiva cooperativa*. In questo senso, ci si dovrà domandare in che modo l'attuazione di un tale assetto mutualistico d'interessi comuni sia conciliabile con l'attuale disciplina italiana e se, soprattutto, l'istruzione intesa come bene

<sup>115</sup> Per uno spunto su questo argomento centrale per la definizione della soluzione proposta, cfr. A. Sandulli, *Per l'Università*, cit., p. 225.

<sup>116</sup> U. Mattei, *Beni comuni*, cit., p. 84.

comune (sottratto a quello privato e a quello pubblico) coincide con la volontà politica, posto che finora la competizione delle imprese pubbliche e private (la liberalizzazione senza privatizzazione<sup>117</sup>) nel settore dell'istruzione, ha rappresentato *la* soluzione.

È indubbio, d'altra parte, che queste proposte, se possono almeno in parte soddisfare l'esigenza di comprendere quale collocazione possa riconoscersi nel sistema all'istruzione universitaria, consentono soltanto di indicare la linea per un possibile approfondimento. Il che evidentemente è pensabile solo nell'ipotesi in cui l'istruzione sia riconosciuta un bene comune a livello costituzionale così come peraltro già affermato solo dalla Bolivia e dall'Ecuador.

Infine merita di essere osservato che in questo contesto la qualità dell'istruzione svolge un ruolo che può essere considerato un presupposto del nostro discorso. In questo senso si direbbe condivisibile la proposta<sup>118</sup> che prevede un sistema ufficiale di accreditamento funzionale a valutare la qualità dei diversi titoli rilasciati dalle università italiane; o, ancor meglio, un sistema di certificazione privato idoneo a valutare la qualità effettiva delle lauree e dei laureati<sup>119</sup>. Il che peraltro non toglie che un sistema di «agenzie di rating» per le università dovrebbe, in primo luogo, risolvere il problema, che si direbbe ineludibile, e perciò pregiudiziale, della qualità.

Se per «qualità» s'intende, ci si rende conto in modo generico, un calcolo matematico sulla base di indicatori (quali il numero dei laureati entro in termine di durata del corso di studi, il numero di docenti per numero di studenti, la percentuale di laureati occupati a tre anni dal conseguimento del titolo di studio, ecc.)<sup>120</sup>, potrebbe essere chiaro che la qualità si pone in realtà

<sup>117</sup> N. Irti, *L'ordine*, cit., p. 128.

<sup>118</sup> La soluzione è stata avanzata con riferimento al sistema di accreditamento dei titoli negli Stati Uniti d'America da P. Manzini, *Il tabù del valore legale del titolo*, in *Lavoce.info*, 14 novembre 2008, reperibile all'indirizzo <http://www.lavoce.info/archives/25291/il-tabu-del-valore-legale-della-laurea/>; cfr. pure L. Marrucci, *L'università negli Stati Uniti d'America: quali insegnamenti per le nostre riforme?*, Università degli Studi di Napoli Federico II, settembre 2004, par. 2, reperibile all'indirizzo <http://people.na.infn.it/%7Emarrucci/riforma/insegnamenti%20USA.pdf>; e ripresa, da ultimo, da M. Libertini, *Competizione*, cit., p. 3.

<sup>119</sup> A. Moro, *Il valore legale del titolo di studio: resoconto di una conferenza*, Convegno FOIV, Padova, 4 febbraio 2009, reperibile all'indirizzo <http://www.marcofavaretti.net/wp-content/uploads/2012/02/Moro.pdf> e <http://noisefromamerika.org/articolo/valore-legale-titolo-studio-resoconto-conferenza>.

<sup>120</sup> Nello stesso senso già G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 8.

su un piano di *performance* (tempi di raggiungimento del titolo e di ingresso nel mondo del lavoro). Si potrebbe dire, in modo impressionistico, che in questo caso la valutazione è di tipo economico, spiegandosi la qualità con la concreta utilità economica individuale del titolo di studio (e che passa per la determinazione dell'effettivo mutamento delle condizioni economiche del laureato rispetto a quelle originarie in relazione all'investimento effettuato dallo studente). A ciò si aggiunga che lo scenario futuro potrebbe anche portare alla rideterminazione della retribuzione del docente per cui il professore potrebbe essere pagato in proporzione alla soddisfazione che gli studenti hanno tratto dal suo insegnamento quale misura della qualità dell'istruzione ricevuta<sup>121</sup>. Qualora invece si ritenga (cfr. *supra* § 6) che le università non producono merce, il profilo qualitativo sarebbe completamente diverso e dovrebbe tener conto delle «intelligenze vive» e dunque della «capacità di fare scienza e di formare studiosi»<sup>122</sup>.

In conclusione, nella prospettiva delineata è nostra impressione che, in futuro, l'accesso all'insegnamento sarà sempre più direttamente correlato alla possibilità di «entrare» in rete. E l'indagine svolta consente, a nostro sommo avviso, di aderire all'idea che, sul piano dell'intervento dello Stato per la rimozione degli ostacoli all'accessibilità alla rete, il Parlamento italiano deve trattare non solo il tema dei finanziamenti ma anche e, in particolare, dell'impiego e dello sviluppo delle diverse tecnologie<sup>123</sup>.

È poi evidente che la particolare angolazione da cui siamo partiti deve essere rapportata alla normativa comunitaria, contrastando così, sul piano interno, i convincimenti decodificatori che sembrano trovare appoggio nel sentire comune; e ciò, al fondo, in ragione del fatto che l'ordine è quello dei valori (autonomia universitaria, libertà di pensiero, accesso alla cultura, crescita della persona umana) e non quello dei soggetti (pubblici, privati) o dei mezzi (tradizionali, misti, telematici) che tali valori sono chiamati ad attuare. Le riflessioni esposte restituiscono, ci sembra, credibilità all'insegnamento accademico a distanza: il problema, invece, si evidenzia in ciò che la mancata attuazione del modello ideale

<sup>121</sup> È questo lo scenario prospettato da P. Somerville, *Prospects*, cit., p. 3.

<sup>122</sup> Così G. Azzariti, *Per un'università*, cit., p. 8.

<sup>123</sup> P. Costanzo, *Il fattore*, cit., p. 28.

prefigurato dal legislatore (ossia, l'intento essenziale di garantire l'accesso di tutti alla cultura e ai risultati della ricerca anche con lo strumento telematico) è frustrato e disatteso dalle istituzioni forse per il ritardo con il quale si recepiscono da noi gli sviluppi tecnologici ma anche probabilmente per i «valori “politici”»<sup>124</sup> in ragione dei quali sono orientate le scelte interpretative e di cui bisognerebbe valutare «la maggiore o minore accettabilità»<sup>125</sup>.

Ma, se la questione non appare negabile, non la stimeremmo, tuttavia, insuperabile anche se in maniera faticosa, lenta e forse, ancora per alcuni anni, parziale. Ciò implica: *i*) che a fronte di una concorrenza patologica tra le varie sedi universitarie si ricrei, piuttosto, una «dimensione paese» e dunque, in primo luogo, la capacità di ricerca italiana (una componente di sistema che si è molto indebolita negli ultimi anni in conseguenza del fenomeno, che possiamo definire, di individualismo dei singoli atenei nella ricerca) attraverso una collaborazione virtuosa all'interno del sistema (fatta di mobilità forte dei docenti, dottorati tra più sedi, diffusione, piuttosto che competizione, delle buone pratiche, ecc.); *ii*) un intervento unitario attivo e doveroso dello Stato, onde evitare una frattura profonda e inaccettabile negli investimenti per le università e la ricerca il cui ruolo è cruciale per la conoscenza e dunque per lo sviluppo economico di un paese, proponendo obiettivi di lungo periodo e che rettifichino il divario, non trascurabile, che l'Italia ha con gli altri stati; *iii*) che sul piano politico si adotti un oggettivo e autentico approccio alla questione della qualità che conduca, come proposto<sup>126</sup>, a un testo unico organico sull'università, così da rendere di assoluta inconfutabilità le relative norme.

In un ambito più generale, sembra incontestabile che la conclusione e dunque la proposta è qui limitata a un richiamo, già autorevolmente espresso, «ad arricchire ed aggiornare con meccanismi “legati all'uomo”, i contenuti [...] delle Costituzioni nazionali ed europee [...] coordinandole anche con le iniziative dell'ONU»<sup>127</sup>. A guardare cioè, nella direzione di una «costitu-

<sup>124</sup> G. Bogneri, *La problematica*, cit., p. 48.

<sup>125</sup> *Ibidem*.

<sup>126</sup> A. Sandulli, *Il cantiere giuridico dell'università*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2016, pp. 635-637.

<sup>127</sup> G. Oppo, *Sintesi di un percorso (incompiuto) del diritto italiano*, in Id., *Ultimi scritti*, cit., p. 27. Da ultimo adotta la visuale centralistica dell'individuo nell'era digitale nell'apprezzare l'*Internet Bill of Rights* – proposto nell'ambito degli *Internet Governance*

zionalizzazione» del diritto europeo che faccia dei principi dei solidi diritti essenziali<sup>128</sup> e che consenta di evitare ambiguità nella concretizzazione dei valori della Carta in rapporto alle fonti sovranazionali<sup>129</sup>. È un primo passo, crediamo, efficace e che si aggiunge ad altre strade quali la definizione di Carte internazionali di principi<sup>130</sup> – che, pur con valenza culturale e giuridica non hanno però «una capacità costrittiva»<sup>131</sup> – o alla realizzazione di

*Forums* istituiti dall'ONU – C. Caruso, *L'individuo*, cit., p. 17. Molto accentuato il valore di questa iniziativa dell'ONU, in grado di condizionare e «costituire un riferimento» per i giudici in S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., p. 344.

<sup>128</sup> G. Oppo, *Sintesi*, cit., p. 28. Se, infatti, si è sostenuta la sostanziale natura anarchica di internet (per tutti si veda J.P. Barlow, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, Davos, 1996, *passim* disponibile all'indirizzo <http://www.eff.org/cyberspace-independence>) e la conseguente affermata inesistenza di un diritto applicabile a internet o di un diritto autonomo e interno alla rete (D.R. Johnson, D.G. Post, *Law and Borders. The Rise of Law in Cyberspace*, in *48 Stanford Law Review*, 1996, pp. 1367 ss. e ora disponibile anche all'indirizzo <http://cyber.law.harvard.edu/is02/readings/johnson-post.html>) in virtù d'un presupposto – il carattere di comunità della rete così come originariamente pensata per scopi militari e di ricerca – non si può comunque negare che il virtuale incide anche sul reale in ragione anche dell'ampliarsi della comunità e degli scopi ai quali il suo utilizzo si presta (commerciali, di studio e ricerca ma anche affettivi e, addirittura, criminali). La concezione tutta «autonoma» di internet si direbbe comunque ormai superata allorquando appunto si è sentita la necessità di risolvere nel reale conflitti sorti nel virtuale: dove per risoluzione nel reale intendiamo l'applicazione di regole del diritto, le quali sono sempre, quale sia l'angolazione ricostruttiva che si voglia dare al mondo virtuale, un valore (unico) di condotta condiviso. Può comunque essere interessante ricordare i meriti di queste tesi (il punto è accentuato da G. Finocchiaro, *Diritto di internet*, Bologna, 2008<sup>2</sup>, p. 27) tra i quali si segnala la rilevanza di usi o regole sociali (quali ad esempio la c.d. *Netiquette* ossia le regole di comportamento seguite dagli internauti). Nonostante il carattere anarchico della rete sembra comunque che la strada per una sua regolazione sia stata già intrapresa atteso che a livello internazionale vi è un ampio consenso in tema di repressione dei reati via internet (pedopornografia, adescamento di minori, terrorismo). Oggi poi questo itinerario appare ormai certo dopo che il Consiglio d'Europa ha intrapreso una discussione con gli Stati membri sull'*Internet Governance* poi ripresa dal Comitato dei ministri. Per un approfondimento del tema si veda <http://www.coe.int/en/web/freedom-expression/igstrategy>.

<sup>129</sup> Sottolinea questo aspetto, tra gli altri, P. Passaglia, *Internet*, cit., p. 2. Da ultimo, si veda anche C. Caruso, *L'individuo*, cit. p. 18.

<sup>130</sup> Cfr. G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 6 che ritiene peraltro questa l'unica strada percorribile. In posizione parzialmente diversa si pone G. De Minico, *Internet e le sue fonti*, in *Osservatorio sulle Fonti*, n. 2/2013, p. 4 che ritiene che «la “legge” di Internet deve essere per una parte definizione autoritativa, e per l'altra autodeterminazione e *soft law*, e quindi in una parola, *co-regulation*, al fine di rispettare la multiforme e fluida realtà che viene dalla continua evoluzione tecnologica».

<sup>131</sup> G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 6.

una *lex informatica*<sup>132</sup> o *electronica*<sup>133</sup>. E che, infine, si contempli l'itinerario, ancor più suggestivo e virtuoso, che postula una costituzione globale<sup>134</sup> così da abbracciare, per quanto possibile, il

<sup>132</sup> L'espressione si rintraccia in J.R. Reidenberg, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, pp. 553 ss. (e disponibile anche all'indirizzo [http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=faculty\\_scholarship](http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=faculty_scholarship)) ed è adottata per denotare, sinteticamente, che «For network environments and the Information Society [...] law and government regulation are, however, not the only source of rulemaking. Technological capabilities and system design choices impose rules on participants». Il carattere «ulteriore» della *lex informatica* rispetto al diritto positivo sembra peraltro implicitamente ammesso dal suo Autore allorché correda la sua tesi di una ricognizione sulle analogie e differenze tra le due discipline. Tra i sostenitori della tesi, si veda anche L. Lessig, *The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation*, in *CommLaw Conspectus*, 1997, p. 181 (e disponibile anche all'indirizzo <http://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=commlaw>) il quale sottolinea tra l'altro come la *lex informatica* avrebbe il pregio di codificare anche le scelte politiche o «a way to more quickly move political choice into the background» (p. 184). Peraltro vorremmo dire che questa propensione a imporre comportamenti agli internauti quali conseguenze di scelte tecniche non ci convince per la chiara ragione che la regola imperativa e la sua sanzione sono categorie giuridiche, mentre il discorso tecnico conosce solo soluzioni per conseguire un «voluto» ricompreso in una regola di principio. Ci sembra che discorrere di soluzioni tecniche per regolare internet è pericoloso perché appunto è un presupposto che pone in subordine i valori condivisi dalla comunità (e dai singoli popoli) alla tecnica. E questo nostro lavoro dovrebbe essere un esempio di come il potere della tecnica possa incidere sull'esercizio di diritti fondamentali.

<sup>133</sup> Per l'identificazione della *lex electronica* come «speculare alla *lex mercatoria*, realizzata da codici di regolamentazione degli operatori e dalle pronunce para-giurisdizionali di organismi *ad hoc*, come i *panel* di arbitrato dell'ICANN [*International Corporation for Assigned Names and Number*, n.d.a] che decidono, con efficacia vincolante, sulle politiche di rilascio dei domini» si veda C. Caruso, *L'individuo*, cit., p. 4. Ma, in senso contrario a queste «nuove forme di normazione», S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., p. 345.

<sup>134</sup> G. Azzariti, *Internet*, cit., p. 7. E ciò nonostante si riconosce come la rete telematica sia uno «spazio artificiale senza confini, non luogo, dove la volontà di profitto [...] de-territorializzata, si esprime oltre gli Stati e oltre il diritto degli Stati» (N. Irti, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2007, p. 27). In tema cfr. anche A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, pp. 172 s. per il quale l'assenza di un «momento» o un «luogo istituzionale» che possa dirsi globale rende impossibile «prefigurare, se pure allo stato nascente, un ordine giuridico e un sistema politico globale». La necessità di aderire al movimento internazionale che postula la creazione di una Costituzione per internet è stata sostenuta da S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., *passim*. Per una rassegna completa sul tema della Costituzione per internet, si veda il documento Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Documentazione e ricerche, *Verso una Costituzione per Internet*, atti del convegno del 16 giugno 2014, reperibile all'indirizzo <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/pdf/ID0012.pdf>. Scarso seguito ha, a nostro giudizio, la tesi per cui internet sarebbe uno spazio senza regole (quasi una sorta di «spazio naturale») o comunque in grado di regolarsi da sé (in grado allora di regolarsi spontaneamente) e che dunque non sottostà ad alcuna regola; ciò nonostante non sono sconosciute evenienze (cyberterrorismo, pedofilia in rete, ecc.) per le quali non è più possibile rifiutare l'applicazione del diritto statale o sovranazionale. Il problema allora è il passaggio (ormai non più evitabile) dallo spazio virtuale a quello reale e dunque l'*individuazione di un diritto territoriale applicabile alla fattispecie virtuale*. È evidente

percorso che porta a una «dialettica tra disposizioni costituzionali, disposizioni legislative [e] contesti»<sup>135</sup>. E l'identità, che dovrebbe governare questa «nuova “narrazione” dei diritti al tempo di Internet»<sup>136</sup>, potrebbe essere, così come è stato riconosciuto, «la conoscenza come bene pubblico globale»<sup>137</sup>. Insomma, una *volontà unica di conoscenza*, superiore a quella dei singoli Stati, che potrebbe essere in grado di creare un diritto *super partes*, capace di rivolgere comandi e imperativi alle singole nazioni<sup>138</sup>. Almeno se si condivide quello che si è fin qui suggerito.

l'ispirazione di questi concetti al noto contributo di N. Irti, *L'ordine*, cit., p. X, ove se ne parla con riferimento alla «spontaneità regolativa del mercato».

<sup>135</sup> A. Morrone, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2001, p. 451. Chi convenga con noi su questo percorso non dovrebbe trovare difficoltà ad ammettere che ciò costituisce anche il tentativo di arrestare quella che è stata definita come «la divaricazione progressiva tra controllo politico e avanzamento tecnologico» (P. Costanzo, *Il fattore*, cit., p. 27). E il risultato dell'itinerario ora segnalato è percepibile in termini di *governo della tecnologia* (riproponendo la riflessione, *Ibidem*). Di un altro aspetto, quello della laicità della ricerca, non possiamo qui trattare perché esso appare estraneo alle linee di questo lavoro, che sono di ambito contenutistico, non di atteggiamento confessionale. Qui s'intende solo condividere l'idea (G. Corbellini, *Scienza, quindi democrazia*, Torino, 2011, pp. 131 ss.; e, in senso adesivo, P. Costanzo, *Il fattore*, cit., p. 28) che se la cultura scientifica costituisce, come si crede, una parte imprescindibile del percorso educativo dei cittadini «in formazione» allora tale valore si risolve anche nell'introduzione nelle scuole dell'«ora di metodo scientifico».

<sup>136</sup> S. Rodotà, *Una Costituzione*, cit., p. 339.

<sup>137</sup> *Ivi*, p. 351.

<sup>138</sup> L'ispirazione di quanto esposto nel testo viene dalla lettura di S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, pp. 52 ss. che con riferimento al «d. problema del diritto internazionale» scrive dell'esistenza «di una volontà unica» (p. 55).